



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 263

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 8 maggio 2024

## INDICE

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V  
(Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)* . . . . . *Pag.* 8

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del  
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale  
dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi-  
toria, digitalizzazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 9

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)* . . . . . » 13

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 14

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104)* . . . . . » 18

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)* . . . . . » 19

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 20

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 36

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 43

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport:

*Plenaria* . . . . . » 55

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	57
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: <i>Plenaria</i> . . . . .	»	77
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)</i> . . . . .	»	83
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: <i>Plenaria</i> . . . . .	»	84

### Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	176
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza: <i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	182
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	182
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica: <i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	184
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	184
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: <i>Plenaria</i> . . . . .	»	185
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità: <i>Plenaria</i> . . . . .	»	187

### Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	189
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari: <i>Plenaria</i> . . . . .	»	191
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	193

**Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16) . . . . .* Pag. 194

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

**37ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

### *MATERIE DI COMPETENZA*

*Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca di fatti, in relazione ad un procedimento penale nei suoi confronti presso il Tribunale di Matera*

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 aprile 2024 e proseguito nelle sedute del 16 aprile e del 7 maggio 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice, senatrice Ambrogio, ha avanzato nella scorsa seduta la proposta conclusiva volta a proporre all'Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente, a seguito del quale, analogamente a quanto già stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2007, la sentenza di condanna di primo grado non potrà che essere annullata dalla Consulta, e pertanto il processo « retroagirà » al momento della sollevazione dell'eccezione *de qua*, sulla quale si dovrà stavolta consentire alla Camera di appartenenza di pronunciarsi nel merito, ovvero nel senso della corrispondenza o meno delle opinioni espresse all'esterno con l'attività parlamentare dell'onorevole De Bonis.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara chiusa la discussione generale. Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) espone che, dopo l'esame approfondito della relazione ed in seguito ai chiarimenti forniti dal Presidente, sono stati risolti i dubbi sulle modalità di proposizione dell'eccezione relativa all'insindacabilità e pertanto esprime, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole alla relazione. Aggiunge infine che, per i futuri casi, sarebbe opportuno approfondire le procedure di attuazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito del processo, così come disciplinate dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) condivide l'esigenza di compiere un approfondimento sulla possibilità che la prerogativa parlamentare possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, circostanza in ogni caso diversa da quella del caso in esame, in quanto l'eccezione era stata comunque avanzata dall'interessato. Riprendendo le considerazioni già svolte nella seduta precedente, il senatore preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla relazione.

Anche il senatore SALLEMI (*FdI*) si riporta alle considerazioni emerse nella discussione generale, manifestando piena condivisione rispetto alle conclusioni esposte dalla relatrice e sottolineando che in tal caso occorre difendere le prerogative parlamentari poste dalla Costituzione a garanzia dell'autonomia del Parlamento. Pertanto annuncia il voto favorevole del Gruppo di appartenenza.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) riprende le argomentazioni esposte nella seduta precedente, sottolineando che in tal caso il conflitto di attribuzione deve essere proposto per difendere il Parlamento quale organo costituzionale. Diversamente si potrebbe creare un precedente pericoloso per la libertà di azione del Parlamento, in quanto non sarebbe possibile tutelare altrimenti l'organo costituzionale, laddove non si intervenisse con la proposizione del conflitto. Pertanto dichiara il proprio voto favorevole sulla relazione.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il voto a favore sulla relazione, sottolinea che, ove il giudice venga a conoscenza dello *status* di parlamentare dell'imputato, è tenuto a trasmettere gli atti, senza poter entrare nel merito della questione. A tale grave violazione delle norme va quindi posto rimedio con la proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conclusivamente il PRESIDENTE, ritenendo utile un'analisi sulle modalità procedurali con cui la prerogativa dell'insindacabilità è introdotta nel processo, ricorda in ogni caso che l'articolo 3, comma 2, della legge n. 140 del 2003 indica che l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione possa essere rilevata o eccepita ed impone al giudice di adottare, senza ritardo ed anche d'ufficio, i provvedimenti previsti dallo stesso comma 2 e dai commi successivi del medesimo articolo 3.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta della relatrice, senatrice Ambrogio, volta a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente in quanto ha leso le prerogative del Senato.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta conclusiva avanzata dalla relatrice, senatrice Ambrogio, e la incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 8 maggio 2024

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera  
MANGIALAVORI*

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA SOTTOSEGRETARIA DI STATO PER L'ECONOMIA  
E LE FINANZE, LUCIA ALBANO, IN MERITO ALLA RELAZIONE SUL BILANCIO DI  
GENERE RIFERITA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (DOC. CCXX, N. 2)*



**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria****215<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*Fdi*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla 7<sup>a</sup> Commissione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), al di là del merito degli emendamenti, esprime rammarico per l'impossibilità di approfondire in modo adeguato e con la necessaria ponderazione gli argomenti oggetto di provvedimenti legislativi. È anche questo, infatti, uno dei fattori che favorisce lo svuotamento delle competenze del Parlamento. Per esempio, nel caso specifico, bisognerebbe capire se l'istituzione di una Fondazione di diritto privato sia la soluzione migliore per la gestione del Museo del Ricordo. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente BALBONI (*Fdi*) ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul testo del provvedimento e nella relazione tecnica allegata sono forniti i necessari chiarimenti anche in merito alla istituzione della Fondazione. Il parere da esprimere nella seduta odierna, invece, riguarda solo i due emendamenti illustrati che, per le competenze della Commissione, non presentano elementi ostativi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PAROLI. – Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge**

**(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOSATO. – Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria**

**(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIORGIS e altri. – Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574 e 892. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 976 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 976, a prima firma del senatore Giorgis, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, introducendo due nuovi commi.

Il primo di essi dispone che il Governo possa chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni ovvero, in caso di disegni di legge di particolare complessità, entro ottantacinque giorni. Tale facoltà non può essere esercitata per i disegni di legge di cui al quarto comma del medesimo articolo 72 (cioè i disegni di legge assoggettati a riserva di Assemblea: disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi), per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge di cui all'articolo 77, per i disegni di legge di amnistia e indulto, nonché per i disegni di legge di cui all'articolo 81, sesto comma (cioè quelli finalizzati all'adozione a maggioranza assoluta di una legge riguardante il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni). Si prevede inoltre che le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge, siano stabilite dai Regolamenti parlamentari.

L'ulteriore comma che si propone di aggiungere all'articolo 72 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera disciplini le prerogative dei Gruppi parlamentari di opposizione, riservando ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori, nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 della Costituzione, introducendo la possibilità, per una quota di parlamentari pari a un terzo dei componenti di una Camera, di promuovere – secondo le modalità stabilite dalla legge – questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

L'articolo 3 modifica il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, aggiungendo la previsione secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72 (ossia quelle coperte dalla cosiddetta riserva di Assemblea).

L'articolo 4, infine, aggiunge due nuovi commi all'articolo 82 della Costituzione.

Il primo prevede che una Commissione di inchiesta sia istituita qualora ne faccia richiesta una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle due Camere; il secondo stabilisce che i Regolamenti parlamentari individuino le Commissioni, le Giunte e gli organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, che devono essere presieduti da un componente designato dai Gruppi di opposizione.

Propone quindi che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge nn. 574 e 892, già all'esame della Commissione.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) manifesta l'intenzione di presentare un testo da abbinare ai disegni di legge in titolo. Si potrebbe quindi svolgere un breve ciclo di audizioni, così da avere il tempo per depositare altre proposte da esaminare congiuntamente.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) osserva che, trattandosi di un argomento su cui è auspicabile che maggioranza e opposizioni trovino un'intesa, si potrebbe costituire un Comitato ristretto, al fine di formulare una proposta unitaria, in modo da agevolarne l'*iter* e approvarla con la maggioranza necessaria ed evitare il *referendum* costituzionale.

Il PRESIDENTE precisa che l'adozione di un testo unificato da parte della Commissione farebbe venir meno l'esigenza, manifestata dalla senatrice Maiorino, della presentazione di un testo da parte di ciascun Gruppo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) condivide la proposta del senatore Tosato, purché prima della costituzione del Comitato ristretto sia adottato un orientamento di massima condiviso, dal momento che i disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892 hanno una impostazione del tutto differente da quello a sua prima firma. A suo avviso, lo svolgimento di al-

cune audizioni potrebbe sciogliere alcuni nodi in via preliminare, facilitando così l'adozione all'unanimità di un testo nella sede del Comitato ristretto. Segnala, a tale proposito, che anche il Comitato per la legislazione sta svolgendo una interessante indagine conoscitiva, congiuntamente con l'omologo organismo della Camera dei deputati, sugli strumenti da adottare per evitare l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il PRESIDENTE sottolinea che i senatori Tosato e Paroli hanno già precisato in altre occasioni che l'obiettivo principale, con la presentazione dei rispettivi disegni di legge costituzionale, era quello di avviare il confronto sull'argomento dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Pertanto, considerato che su tale argomento vi è un atteggiamento costruttivo da parte di tutte le parti politiche, ritiene che si possa svolgere un breve ciclo di audizioni.

Propone quindi di fissare per le ore 14 di giovedì 16 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà proporre non più di due soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di avviare, la prossima settimana, l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 961 (« Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 »), nonché dei disegni di legge nn. 256 (« Disposizioni in materia di *bodycam* e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico ») e 735 (« Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza »), sui quali sarà relatore il senatore Occhiuto.

Si è convenuto altresì di esaminare il disegno di legge n. 737 (« Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia »), riassegnato alla Commissione in sede deliberante.

Si è quindi deciso di esaminare l'esame del disegno di legge n. 838 (« Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo »), assegnato in sede redigente, per valutarne l'abbinamento al disegno di legge n. 991, la cui discussione è iniziata nella seduta di ieri.

Comunica poi che la senatrice Pirovano svolgerà la funzione di correlatrice sui disegni di legge nn. 276, 396 e 1054, in tema di sviluppo e valorizzazione delle zone montane.

Avverte che sono stati presi contatti con la I Commissione della Camera dei deputati, per programmare l'audizione in seduta congiunta del professor Chelli, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istat.

Da ultimo, fa presente che verranno presi contatti con la Presidenza della 3<sup>a</sup> Commissione, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1053 (« Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »).

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 8 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 64**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,45*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

**151<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relattrice, illustra il provvedimento in titolo.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia risulta l'articolo 2, comma 1, che istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo nazionale di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA). Risultano componenti del tavolo di lavoro – oltre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rappresentanti di altri Ministeri – anche un rappresentante del Ministero della giustizia e rappresentanti del Consiglio nazio-

nale dell'Ordine degli assistenti sociali, dell'Ordine degli psicologi e del Consiglio nazionale forense. Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori, aggiungendo la previsione di una relazione annuale concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. L'articolo 3 riguarda il riconoscimento del 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. L'articolo 4 reca modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia, segnala: la lettera *b*), a norma della quale si prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica; la lettera *d*), che è diretta a consentire in via ordinaria l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica e, alle medesime condizioni, consente che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza; le lettere *e*) ed *f*), che modificano gli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore; la lettera *h*) che modifica l'articolo 41 del codice del Terzo settore in materia di reti associative, prevedendo che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e la lettera *o*) che amplia le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 fissa al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura. L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla medesima imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale. L'articolo 8, comma 1, modifica l'articolo 705 del codice civile in materia di apposizione di sigilli. Al riguardo ricorda che l'apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e

conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità. L'attuale formulazione dell'articolo 705 del codice civile prevede che l'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. In tal caso, l'esecutore fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Il comma 1 dell'articolo 8 citato introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, fermo restando l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario di cui all'articolo 473 del codice civile e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. Il successivo comma 2 prevede che i criteri e le modalità per la prestazione della citata garanzia siano individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Il PRESIDENTE, data la complessità del provvedimento, propone di rinviare l'espressione del parere per consentire i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(766) Ada LOPREIATO. – Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che nell'Ufficio di Presidenza di ieri il senatore Verini aveva chiesto la possibilità di poter svolgere alcune audizioni. Chiede pertanto se si voglia procedere in tal senso e se vi siano interventi in discussione generale.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ribadisce la richiesta del suo Gruppo di effettuare un breve ciclo di audizioni in considerazione della natura tecnica del tema affrontato dal disegno di legge.

Sull'opportunità di procedere a un breve ciclo di audizioni esprime l'assenso, a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e la senatrice CAMPIONE (*FdI*).



Il PRESIDENTE invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire entro la giornata di lunedì alle ore 18 un numero limitato e qualificato di proposte di audizione.

La senatrice LOPREIATO (M5S), esprimendo a sua volta l'assenso del suo Gruppo circa la possibilità di effettuare un breve ciclo di audizioni, sottolinea che la sua proposta ha una natura squisitamente tecnica ed è finalizzata all'attuazione della riforma del processo civile approvata nella scorsa legislatura. A tale ultimo riguardo fa presente che una parte dei problemi è stata già affrontata, dal Governo, con l'Atto Senato n. 137 attualmente all'esame della Commissione. Vi sono tuttavia alcune questioni che ritiene non essere state adeguatamente considerate a cui il suo provvedimento intende dare soluzione. In particolare, alla luce dell'introduzione del processo civile telematico, ritiene necessario procedere all'abrogazione dell'articolo 169 del codice di procedura civile in materia di ritiro dei fascicoli di parte, nonché dell'articolo 77 delle disposizioni di attuazione relativo allo stesso tema. Analogamente le modifiche proposte nell'articolo 2 sono dirette a semplificare il procedimento di trasmissione e deposito del fascicolo di primo grado e dei fascicoli di parte durante il giudizio di appello. Sono altresì previste modifiche per facilitare alcuni procedimenti, come l'appello incidentale ed il procedimento per errore materiale. Inoltre, ritiene fondamentale esaminare il tema della formazione del *file* digitale nel processo civile. Auspica infine che, trattandosi di un disegno di legge che intende affrontare problemi concreti di natura procedurale, possa essere condiviso da tutta la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA  
PLENARIA*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 104**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 58**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE DEL COMANDANTE DEL SETTORE OVEST DI UNIFIL IN LIBANO, GENERALE DI BRIGATA ENRICO FONTANA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

**159<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (n. 149)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di osservazioni non ostative sull'Atto del Governo in titolo, già illustrato nella precedente trattazione.

Ricorda che lo schema reca disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia di stupefacenti, al fine di estenderla alle violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto un'ulteriore categoria, la numero 4, di precursori di droghe, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie già contemplate dalla precedente normativa europea per il controllo del commercio dei precursori di droghe con i Paesi terzi.

Si sofferma, quindi, sulla compatibilità dell'entità delle sanzioni rispetto al criterio generale di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 32

della legge n. 234 del 2012, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, l'inciso iniziale di tale lettera, « *al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti* », comporta il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali, anche sanzionatorie, suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Ricorda, in particolare, l'articolo 1 che conferisce alla città di Termoli il titolo di « *Capitale italiana della mobilità sostenibile* » per l'anno 2024, in considerazione del fatto che essa ospita la prima *Gigafactory* italiana per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e gli articoli 2 e 3, relativi al Piano nazionale d'azione triennale per la promozione della mobilità sostenibile.

Ritiene che la proposta si ponga in linea con l'attuazione del PNRR e con il *Green Deal* europeo, e che essa non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

La senatrice PELLEGRINO (*Fdi*), relatrice, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che aggiorna il quadro normativo sulla prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione europea, dettato dalla direttiva 2002/90/CE.

In particolare, la proposta risponde ai problemi dell'attuale quadro giuridico evidenziati dalle valutazioni svolte sull'efficacia della normativa vigente e chiarisce la distinzione tra favoreggiamento e assistenza umanitaria, stabilendo criteri più precisi per determinare quando un'azione costituisce un reato. Questo include il favoreggiamento per vantaggi finanziari o materiali, con rischio di grave danno a persone, e l'istigazione pubblica all'ingresso illegale.

Ricorda, inoltre, che il Governo, nella relazione trasmessa dal Ministero della giustizia, concorda con la Commissione europea circa il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, valutando in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, di cui evidenzia l'urgenza, in considerazione dell'importanza che il traffico di migranti costituisce per la criminalità organizzata nell'Unione europea.

Come già accennato, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 20 marzo 2024. La proposta è stata esaminata da 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea. Di queste, il Senato e la Camera dei deputati della Repubblica Ceca e il Parlamento spagnolo sono intervenuti con delle risoluzioni nell'ambito del dialogo politico.

Anche la Camera dei deputati italiana è intervenuta nell'ambito del dialogo politico, con una risoluzione in cui ritiene la proposta complessivamente conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui formula qualche rilievo.

In particolare, in relazione al principio di sussidiarietà, la Camera dei deputati evidenzia che la delimitazione dell'obbligo di perseguire condotte elusive del reato, ovvero di natura solo formalmente umanitaria, potrebbe non risultare coerente con una interpretazione dinamica del principio di sussidiarietà. Questa infatti richiederebbe, alla luce della portata e della gravità delle condotte criminali transnazionali oggetto della proposta, norme minime comuni più rigorose, in particolare in merito all'ambito delle fattispecie punibili.

In relazione al principio di proporzionalità, la Camera dei deputati ritiene meritevole di considerazione la preoccupazione espressa nella relazione del Governo circa il rischio che l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici in base alle nuove norme possa generare un ulteriore onere amministrativo per l'adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e l'elaborazione di tali statistiche a livello nazionale prima di trasmetterle all'Unione europea.

In conclusione, la Relatrice ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame, evidenziata tuttavia la necessità che, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta, si tenga conto delle osservazioni sopra formulate.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti sul rilievo relativo all'aggravio amministrativo sulla raccolta ed elaborazione dei dati e se esiste una valutazione d'impatto al riguardo.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) richiama gli elementi informativi forniti dal Governo, secondo cui la proposta comporterà un onere finanziario limitato per l'Italia, con riferimento ai reati, peraltro compensato dall'impatto positivo delle misure sulla prevenzione e la repressione del traffico di migranti.

Tuttavia, l'obbligo di raccogliere, pubblicare e inviare alla Commissione europea ogni anno informazioni sulla lotta contro il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare comporterà un costo aggiuntivo per lo Stato. Si tratta quindi di oneri aggiuntivi, che potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito del dialogo politico, per una possibile messa a punto, senza tuttavia incidere sull'efficacia e sul corretto funzionamento del sistema europeo armonizzato di lotta al traffico illegale di migranti.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2024, in ma-

teria di *superbonus* e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica.

Ricorda che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato.

Nell'ambito della normativa europea sull'efficienza energetica dell'edilizia, ricorda che il 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato la « direttiva case *green* » (COM(2021) 802), secondo cui tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028, mentre quelli esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e D entro il 2033.

Si sofferma, in particolare, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che agli articoli 25 e 26 riconosce e garantisce i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione, prospettando quindi la possibilità di valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di *handicap* grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di rinviare il voto, considerato che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea non ne prevede l'esame a breve.

In ogni caso, apprezza il rilievo sull'opportunità di mantenere il *bonus* barriere architettoniche, con riferimento al rispetto dei principi di inclusione sociale. Ci sono, infatti, sacche di popolazione che non hanno le risorse da poter anticipare, né capienza per la detrazione in dieci anni. Evidenzia come molti cantieri siano fermi, in attesa della conversione in legge del decreto.

Svolge quindi considerazioni critiche sulla modifica delle regole in corso d'opera, circostanza che produce gravi conseguenze nella vita economica del settore interessato, con ripercussioni sui lavoratori, spesso costretti alla cassa integrazione.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, esprime apprezzamento per la convergenza sul punto inerente ai principi di inclusione posti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione relativi ai diritti degli anziani e delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda, invece, le considerazioni più generali sulle agevolazioni, richiama la necessità di conformarsi alle determinazioni delle



Istituzioni europee circa la contabilizzazione delle agevolazioni mediante cessione del credito nell'ambito dei conti pubblici.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) aderisce alla richiesta di rinvio del voto e conviene sull'opportunità di mantenere la normativa per la rimozione delle barriere architettoniche, a cui aggiunge tuttavia la necessità di mantenerla anche per altre categorie che sono rimaste escluse, ovvero gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative a proprietà indivisa e gli enti del Terzo settore.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ritiene effettivamente utile approfondire il tema, anche alla luce delle posizioni formalizzate in Commissione di merito e delle interlocuzioni con il Governo.

Per quanto riguarda le agevolazioni in favore delle persone diversamente abili, richiama il suo emendamento 1.150, presentato in Commissione bilancio, che propone di mantenere, nei limiti di spesa previsti dal decreto, le deroghe al divieto di cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili dei portatori di *handicap* grave. Ricorda, peraltro, che la relativa spesa dovrebbe ammontare a circa 100 o 200 milioni di euro, senza quindi prefigurare oneri eccessivi per i conti dello Stato.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, quindi, tenuto conto delle posizioni espresse, ritiene utile svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

**(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Gasparri, che modifica l'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, con l'obiettivo di estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 1 della citata legge n. 206 del 2004, inserendo il comma 1-*ter*, ai sensi del quale le disposizioni previste dalla legge « si applicano altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979 ».

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria. Per l'attuazione della legge si prevedono oneri per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La Relatrice ricorda che la citata legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha dettato una serie di disposizioni in favore dei cittadini italiani rimasti vittime di atti terroristici e di stragi di matrice terroristica avvenuti nel territorio nazionale o all'estero.

Tali norme prevedono una serie di benefici di varia natura e si inseriscono in una disciplina già esistente costituita da diversi provvedimenti normativi.

Occorre evidenziare comunque che, nel nostro ordinamento, manca una disciplina unitaria a tutela di tutte le categorie di vittime di reati.

Il disegno di legge riprende il contenuto della proposta di legge n. 2489, presentata alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura dal Gruppo di Forza Italia, confermata anche dall'onorevole Walter Verini (PD) e dall'onorevole Federico Conte (LEU) – il cui esame non ha avuto mai inizio –, e intende dare un riconoscimento a tutte le vittime della violenza politica, certamente non meno allarmante della criminalità organizzata.

Si ricorda che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è intervenuto, con la decisione n. 618 del 1° luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, ricordando anche che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) evidenzia il fatto – ricordato dalla relatrice – che il disegno di legge da cui il provvedimento in esame trae origine, presentato nella scorsa legislatura anche a firma dell'allora onorevole Verini, non è stato mai preso in considerazione per l'esame.

Esprime quindi perplessità sulla periodizzazione della misura prevista che, ove fosse confermata la limitazione ai soli anni '70, escluderebbe numerose vittime di reato, tra cui molti nomi illustri.

Conviene quindi con la relatrice sulla mancanza di una normativa unitaria per tutte le vittime di violenza, che andrebbe quindi adottata senza continuare a procedere in modo parziale, peraltro creando discriminazioni.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ritiene opportuno verificare se la limitazione al periodo '70-'79 non sia dovuta al fatto che dal 1980 è già prevista una normativa in favore delle vittime di violenza. Occorrerebbe inoltre verificare anche il periodo precedente al 1970.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) condivide i dubbi posti dai senatori Sensi e Scurria e si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Ribadisce tuttavia la bontà di un provvedimento che assicura un certo ristoro alle vittime della violenza, come primo passo per una normativa generale a beneficio di tutte le vittime della violenza di matrice politica o mafiosa.

Il PRESIDENTE sottolinea come il risarcimento per le vittime di violenza si affianchi alla necessità di assicurare tutela risarcitoria anche per le vittime di errori giudiziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Ricorda che esso risulta dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge Atto Camera n. 1532, recante disposizioni in materia di lavoro.

Il disegno di legge consta di 8 articoli. L'articolo 1, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali a livello comunale, prevede di estendere alle forme associative dei comuni la possibilità (attualmente prevista solo per i comuni singoli) di disporre assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Così come avviene per le assunzioni effettuate dai singoli comuni, quelle effettuate dalle forme associative comunali devono rispettare gli stessi vincoli assunzionali e non eccedere le risorse già stanziare dal Fondo povertà e dal Fondo di solidarietà comunale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

L'articolo 2, modificando il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, istituisce, nell'alveo della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il tavolo di lavoro svolgerà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sulle categorie summenzionate, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, da celebrarsi il 9 aprile di ogni anno e prevede la possibilità per le scuole

di ogni ordine e grado di promuovere iniziative celebrative e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale.

L'articolo 4 reca alcune modifiche al Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tra le altre cose, l'articolo in esame chiarisce alla lettera *a*) i limiti entro i quali è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. Inoltre, alla lettera *b*) dispone che, anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Infine, alla lettera *n*) vengono ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 prevede una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale, che disciplina il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali e fissa « al » tre per cento (modificando la vigente previsione di una quota « non superiore a » tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni con le caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 3, nonché alla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni di varia natura.

L'articolo 6 abroga l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 reca modifiche al Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale. Si esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo settore che siano beneficiari di trasferimenti non soggetti a imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.

Infine, l'articolo 8 modifica le disposizioni contenute nell'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 18, SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RECANTE TUTELA CONSOLARE DEI CITTADINI DELL'UNIONE NON RAPPRESENTATI NEI PAESI TERZI E ISTITUZIONE DI UN DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE (COM(2023) 930)*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione europea, il 3 maggio scorso, ha trasmesso la sua risposta alla risoluzione della 4<sup>a</sup> Com-

missione (*Doc. XVIII-bis*, n. 18), del 20 marzo 2024, sulla proposta di direttiva COM(2023) 930, relativa alla tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

Per quanto riguarda le perplessità sollevate circa la sussistenza della necessità e dell'urgenza di una modifica alla vigente direttiva del 2015, la Commissione europea sottolinea che le crisi che portano a domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e di portata, come osservato nella relazione della Commissione del 2 settembre 2022, sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637.

In particolare, eventi come la pandemia da Covid-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan e i rimpatri da Israele e da Gaza, hanno dimostrato la crescente necessità di un intervento più efficace e coordinato a livello consolare.

Per quanto riguarda i rilievi circa il mancato rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati comporti, per definizione, una dimensione transfrontaliera, poiché si tratta di un diritto di cui godono i cittadini dell'Unione nei confronti delle autorità di Stati membri diversi da quelli di cittadinanza.

Si specifica, inoltre, che la proposta in questione non disciplina la portata e il contenuto della tutela consolare fornita dagli Stati membri, ma si limita a stabilire misure di cooperazione e coordinamento tra essi, sostenute dalle Istituzioni europee, per garantire parità di accesso a tale protezione per i cittadini dell'Unione non rappresentati.

La Commissione europea evidenzia inoltre che l'obiettivo di migliorare l'esercizio del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte dei cittadini non rappresentati, non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri in modo indipendente, dal momento che ciò richiede la modifica di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/637.

In assenza di un intervento a livello di Unione, le norme della citata direttiva non sarebbero adeguate a ovviare alle carenze individuate nella loro applicazione e non rifletterebbero inoltre l'esperienza acquisita in occasione delle recenti crisi consolari summenzionate.

Per quanto riguarda i rilievi sul mancato rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta si limiti a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo che si propone. In particolare, la proposta non propone di introdurre ulteriori procedure, bensì di semplificare quelle esistenti al fine di ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e facilitare la fornitura di tutela consolare. Ad esempio, la proposta consentirebbe agli Stati membri che prestano assistenza di riscuotere i costi direttamente dai cittadini non rappresentati, invece di dover richiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza dell'assistito.

Per quanto riguarda l'esame presso i Parlamenti nazionali dell'Unione europea, si ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2

allegato ai Trattati sono scadute lo scorso 14 marzo. Attualmente, 13 Camere dei Parlamenti nazionali hanno esaminato la proposta di direttiva in oggetto, senza sollevare criticità.

Per quanto concerne l'esame presso il Parlamento europeo, lo scorso 19 aprile la proposta è stata discussa in Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ed è stato approvato un testo emendato anche sulla base dei pareri della Commissione giuridica e della Commissione per gli affari interni. Il 24 aprile il testo è stato esaminato e approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo che, in questa procedura, ha un ruolo solo consultivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le discussioni in sede di Consiglio sulla proposta sono attualmente in corso e la Commissione europea confida che si possa giungere quanto prima a un accordo.

Il Presidente ribadisce, quindi, come la proposta risponda alle esigenze di Stati membri che, a differenza dell'Italia, non dispongono di un'organizzazione di tutela consolare efficiente e in grado di intervenire in modo adeguato nei possibili casi di necessità di soccorso o assistenza ai propri cittadini.

Le strutture del nostro Paese, infatti, hanno lavorato sempre in modo esemplare, mettendo in comune con gli altri Stati le proprie capacità, in innumerevoli operazioni di recupero e di assistenza a beneficio di cittadini europei e di Stati non europei, oltre che di cittadini italiani.

Le misure contenute nella proposta di direttiva creano, invece, competenze nuove che producono nuove linee procedurali, rendendo più onerosa e macchinosa l'azione di strutture che hanno finora dimostrato di essere versatili ed efficienti.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda la vivace discussione svolta in Commissione e ritiene che il riscontro della Commissione europea metta bene in evidenza come la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. Sostiene, infatti, che l'iniziativa legislativa è volta a aumentare le risorse e le strutture a servizio della tutela consolare.

In ogni caso, sottolinea come l'*iter* legislativo non si sia ancora concluso e potranno quindi esserci ulteriori momenti di approfondimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 149

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi,

considerato che:

il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;

si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

rilevato che:

il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;

il citato articolo 32, comma 1, lettera *d*), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: « *d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già*

*comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...]; »;*

l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;

nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;

le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi – per alcune ipotesi – fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;

valutato che:

la cornice sanzionatoria suddetta è in apparenza distonica rispetto ai limiti edittali fino a tre anni di pena detentiva previsti dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012. Tuttavia, l'inciso iniziale – « *al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti* » – rende pienamente legittima l'operazione di integrazione del precetto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 effettuata con lo schema di decreto in esame;

in tal senso, come anche affermato in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), l'inciso « *al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti* », con cui si apre la lettera in questione, non può intendersi nel senso che sia escluso in assoluto il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale. In tali casi invece è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi comporti necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale (nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 456/1998);

valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è coerente con la normativa europea e che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 658 E SUI RELATIVI  
EMENDAMENTI**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante l'istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile e disposizioni di promozione in materia, e gli emendamenti a esso riferiti,

considerato, in particolare, che:

l'articolo 1 conferisce alla città di Termoli il titolo di « Capitale italiana della mobilità sostenibile » per l'anno 2024, in considerazione del fatto che essa ospita la prima *Gigafactory* italiana per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del PNRR;

l'articolo 2 istituisce il Piano nazionale d'azione triennale per la promozione della mobilità sostenibile;

l'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio;

rilevato che la proposta si pone in linea con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con il *Green Deal* europeo;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 39, del 29 marzo 2024, in materia di *Superbonus* (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) e altre agevolazioni fiscali per l'edilizia e l'efficienza energetica;

considerato che il disegno di legge ha l'obiettivo di disporre di misure più incisive a tutela della finanza pubblica, anche alla luce degli ultimi dati ISTAT (22 aprile 2024), da cui risulta un *deficit* per il 2023 pari al 7,4 per cento, dovuto alla classificazione Eurostat del beneficio, oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, come computabile per intero nella spesa pubblica dell'anno in cui è maturato;

valutato che l'efficienza energetica dell'edilizia rappresenta uno strumento strategico, sotto il profilo energetico, ambientale e sociale, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi di neutralità in termini di emissioni di carbonio, da raggiungere entro il 2050, definiti nel *Green Deal* europeo;

ricordato che con la « direttiva case *green* » (COM(2021) 802), approvata lo scorso 12 marzo dal Parlamento europeo, si prevede che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028, mentre quelli esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e D entro il 2033;

richiamati gli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con cui si riconoscono e garantiscono i diritti degli anziani e dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia e la partecipazione;

valutato che, nel rispetto dei citati articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, si potrebbe valutare, compatibilmente con le esigenze di necessaria copertura degli oneri finanziari, l'opportunità di introdurre specifiche misure per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i soggetti portatori di handicap grave o con disabilità riconosciuta e idoneamente attestata;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

**236<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*Fdi*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla valutazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvata.

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione una nota recante elementi di chiarimento sui rilievi formulati dalla Commissione in relazione al testo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in sostituzione della relatrice Nocco, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene ribadito, come già indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle audizioni sul DEF 2024, che “Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate si evince che l'ammontare dei crediti relativi ai *bonus* edilizi, rilevati tra il 15 ottobre 2020 e il 4 aprile 2024, è pari complessivamente a circa 219,5 miliardi. Tale importo si riferisce, per 160,5 miliardi, ai crediti connessi al *super-ecobonus* e *super-sisma bonus*, mentre la quota relativa agli altri *bonus* edilizi ammonta a 59 miliardi. I crediti fruiti finora, attraverso la compensazione con modello F24, ammontano a 41,8 miliardi, dei quali 20,8 miliardi sono stati compensati nel 2023. Si tratta dei dati sulle prime cessioni comunicate all'Agenzia, che comprendono, tuttavia, importi soggetti ad annullamento per vari motivi (frodi, errori e duplicazioni), mentre non considerano i crediti da fruire come detrazioni d'imposta. La stima ISTAT per il *Superbonus* (comprensiva dei crediti da fruire sia in compensazione sia in dichiarazione), depurata dai citati fattori, è pari a circa 153,3 miliardi nel periodo 2020-2023. L'ammontare degli oneri connessi al *Superbonus* sarà oggetto di uno specifico monitoraggio, che sarà effettuato alla luce delle recenti norme introdotte nell'ordinamento che prevedono l'inserimento delle richieste di accesso ai benefici in specifiche banche dati curate da ENEA e dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Casa Italia, i quali trasmetteranno i dati al Ministero dell'economia e delle finanze.”;

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene rappresentato che il limite di spesa è stato individuato sulla base dei dati forniti dal Commissario e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e tali risorse erano già considerate nel quadro delle esigenze alla legislazione vigente;

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che la disposizione propone di integrare il *set* informativo connesso alle singole domande di agevolazioni (*ASID*) presentate dai soggetti beneficiari per il tramite dell'applicativo informatico già adottato da ENEA. Trattandosi di un *set* informativo limitato, l'aggravio connesso alla predetta attività risulta contenuto e gestibile nell'ambito della corrente convenzione tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed ENEA riguardante i controlli in materia di *Superbonus*. Viene confermato, quindi, che alle attività previste dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che la disposizione richiamata pone un limite alla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di un'acclarata posizione debitoria del contribuente, per ruoli e affidamenti all'Agente della riscossione di importo superiore a euro 100.000. Al riguardo, viene osservato che, nell'ambito della relazione tecnica a corredo della legge n. 213 del 2023, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000, ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024. Con riferimento all'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene ribadito che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica sopra richiamata e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari. Ciò posto, al fine di calcolare gli effetti finanziari positivi – in termini di minori oneri – ascrivibili alla citata disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l'anno 2022, presentavano carichi residui iscritti a ruolo per un importo superiore ad euro 100.000 e che, quindi, sarebbero rientrati nell'ambito di applicazione del divieto di compensazione; una volta individuati i soggetti richiamati, sono state quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate. In tal modo, è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse entrata in vigore già nel 2022. Pertanto, circoscritta la platea di riferimento, al fine di individuare – nell'ambito della stessa – solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, si è proceduto ad eliminare tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi pendenti non si può considerare fisiologica. Sono stati, altresì, eliminati i contribuenti che, pur presentando carichi residui iscritti a ruolo, hanno, nel tempo, effettuato pagamenti per importi superiori ad euro 100.000, e ciò in quanto si è ritenuto che, nelle ipotesi considerate, fosse improbabile la permanenza, per detti contribuenti, sino all'anno 2024, di carichi debitori. In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000. A tale ultimo riguardo, viene evidenziato che, per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiore a quello dei carichi residui, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito pari a 500 milioni di euro, derivante dall'estinzione delle posizioni debitorie. Considerato che la norma richiedeva tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di euro 251.000.000 è stato ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024;

in relazione all'articolo 7, comma 6, viene rappresentato che la disposizione proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di fabbisogno di cassa. Occorre considerare, infatti, che lo slittamento al 31 maggio 2024 del perfezionamento della misura in

questione non fa, di per sé, venir meno in capo ai contribuenti l'interesse alla regolarizzazione tempestiva nei termini del 31 marzo 2024, in quanto un'eventuale contestazione della violazione ad opera dell'Agenzia delle entrate comporterebbe la non applicabilità, per i contribuenti, dell'istituto del ravvedimento;

in relazione all'articolo 7, comma 7, viene rappresentato che, coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento "speciale", derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento "ordinario", è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti di gettito;

in relazione all'articolo 8, comma 2, viene rappresentato che nel bilancio dell'Agenzia delle entrate sono attualmente accantonate, alla voce "Fondo rischi cause e controversie in corso", le somme necessarie a fronteggiare eventuali richieste di riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. In particolare, la fattispecie riguarda il solo contenzioso con la Regione Molise, in quanto i contenziosi con la Regione Basilicata e la Regione Campania si sono conclusi con il soddisfacimento delle pretese delle stesse. A tale proposito, viene precisato che l'Agenzia delle entrate adotta una contabilità di tipo civilistico e, in particolare, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, per quanto concerne il contenzioso riferito alla Regione Molise, è stato accantonato alla voce "Fondo rischi cause e controversie in corso" un importo pari a 31.818.284,76 euro. Tale importo è stato confermato anche nel bilancio di esercizio 2023 in corso di prossima approvazione;

in relazione all'articolo 8, comma 3, viene evidenziato che la norma prevede l'integrazione di risorse a favore dell'Agenzia delle entrate per le sole annualità 2024 e 2025 al fine di incrementare le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024. A fronte di tali incrementi, l'Agenzia provvederà a riversare, negli esercizi in cui avverrà la costituzione definitiva dei fondi relativi agli anni 2023 e 2024, le somme eccedentarie rispetto al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (importo del trattamento accessorio determinato per l'anno 2016). Per i profili di copertura, nel rinviare al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, viene confermata la disponibilità del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente;

in relazione all'articolo 9, comma 1, viene evidenziato che la disposizione destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo

25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. Quest'ultima disposizione richiama in particolare gli oneri previsti per il finanziamento dei c.d. "crediti d'imposta energia", prevedendo che qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Si tratta in particolare dei crediti d'imposta di cui: all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo trimestre 2023); all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (maggiori oneri secondo trimestre 2023). Viene al riguardo allegato un prospetto ove sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. Viene confermato, infine, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, presenta le necessarie disponibilità;

in relazione all'articolo 9, comma 2, viene confermata l'invarianza finanziaria della misura in quanto la remunerazione della società per la sua attività complessiva è soggetta al limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, novellato dalla disposizione in esame;

in relazione all'articolo 9, commi da 3 a 6, viene rappresentato che l'espletamento dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale potrà avvenire con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del citato articolo 9, viene rappresentato che il relativo onere è già modulato sulle diverse annualità previste, anche in considerazione dei tempi di assunzione delle suddette unità di personale;

in relazione all'articolo 9, comma 7, viene confermato che la disposizione citata non comporta oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che al suddetto articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023 non sono stati ascritti effetti finanziari,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa in votazione e approvata.



Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra gli emendamenti approvati il 30 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, che, in relazione all'emendamento 7.1000 del Governo, siano forniti ulteriori elementi, rispetto a quanto rappresentato dalla relazione tecnica accompagnatoria, al fine di verificare i possibili effetti sui bilanci di previsione degli enti locali e quindi la neutralità della norma in esame.

Relativamente agli identici subemendamenti 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2), fa presente l'esigenza di valutare gli effetti finanziari in relazione al parere da rendere sull'emendamento base (7.1000).

Il sottosegretario FRENI, in relazione all'emendamento del Governo 7.1000, non ha nulla da osservare in merito all'ulteriore corso della proposta in quanto essa, nel limitarsi a differire al 30 giugno 2024 il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, non posticipa, per espressa previsione, i termini di pagamento delle rate già stabiliti e, pertanto, non è idonea ad avere effetti sui saldi di finanza pubblica.

In relazione agli identici subemendamenti 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2), non ha nulla da osservare in merito all'ulteriore corso in quanto si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale volta a salvaguardare l'efficacia di eventuali delibere comunali sulla tariffa TARI eventualmente già intervenute tra la data del 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. In quanto tale, non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE (*FdI*), in qualità di relatore, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

La proposta di parere non ostativo, posta in votazione, risulta approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sui quesiti posti dal relatore.

Il PRESIDENTE, nel mettere a disposizione della Commissione la nota istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire al relatore di sottoporre ai Commissari una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 9 maggio 2024, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria****148<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti e il sottosegretario Freni per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.36 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.52 (testo 2), 1.84 (testo 2), 1.107 (testo 2), 7.11 (testo 2), 9.12 (testo 2) e 9.15 (testo 2), pubblicati in allegato.

Come concordato, in relazione alla discussione sulle proposte emendative presentate, dà quindi la parola al ministro Giorgetti.

Il ministro GIORGETTI, in premessa, chiarisce di aver seguito il dibattito e assicura che la sua presenza in Commissione rappresenta un segno tangibile di attenzione verso il Parlamento, che intende prioritariamente mettere a conoscenza circa gli intendimenti del Governo sui temi introdotti dagli emendamenti presentati al decreto-legge in esame.

Nel merito, ricorda che alcuni emendamenti prevedono il mantenimento delle disposizioni che consentono l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, indipendentemente dal reddito, per gli interventi inerenti alle barriere architettoniche (come ad esempio le proposte 1.2, 1.59, 1.4 e 1.6) e per quelli utilizzati dagli enti del Terzo settore, dalle *Onlus*, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (proposte 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13 e 1.14). In proposito, evidenzia che il Governo ha dovuto limitare il ricorso a tali strumenti, che di fatto hanno costituito la creazione di una moneta parallela, ma è consapevole che alcuni soggetti, come quelli, ad esempio, del Terzo settore non possono utilizzare lo strumento della detrazione. Preannuncia quindi l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto a costituire un fondo con una specifica dotazione, finalizzato a riconoscere agli enti in questione un contributo diretto per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale su immobili di loro proprietà.

Con riferimento invece agli eventi sismici, evidenzia che gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.28 e 1.44, intendono ampliare il perimetro degli enti territoriali attualmente previsto dall'articolo 1 che possono continuare a fruire delle disposizioni che consentono l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Precisa tuttavia che la misura prevista dal decreto-legge è stata oggetto di una precisa quantificazione effettuata dalle autorità competenti e ogni ulteriore estensione dovrà essere adeguatamente valutata sotto il profilo finanziario.

Richiama quindi gli emendamenti che prevedono, su opzione del contribuente, una ripartizione in 10 anni per tutti gli interventi per i quali era prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito, nonché un'opzione per la ripartizione della detrazione in 10 anni da esercitare con la dichiarazione dei redditi 2024, e gli altri che prevedono, sempre su opzione del contribuente, una ripartizione in 10 anni per gli interventi agevolati Superbonus per i quali non si applica il blocco delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell'articolo 2, commi da 1-*bis* a 3-*ter*.1 del decreto-legge n. 11 del 2023. Informa quindi che il Governo presenterà una proposta emendativa volta a prevedere che, per le spese sostenute, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le detrazioni fiscali relative a interventi edilizi siano ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

Richiama quindi gli emendamenti che differiscono l'entrata in vigore delle misure restrittive in materia di *bonus* edilizi (proposte 1.65, 1.66, 1.67, 1.70, 1.71 e 1.72) e prevedono altresì l'estensione delle fattispecie che continuano a beneficiare dello sconto in fattura o cessione del credito (proposte 1.80, 1.81, 1.82, 1.85, 1.126, 1.127, 1.129, 1.141 e 1.150), chiarendo che tali emendamenti comportano oneri incompatibili con gli andamenti delineati nel Documento di economia e finanza 2024, che scontano gli effetti finanziari delle ultime rilevazioni di ENEA e Agenzia delle entrate. Analoghe considerazioni svolge sulle proposte emendative che prevedono deroghe al divieto di remissione *in bonis*.

Precisa che, come indicato sia nella premessa al Documento di economia e finanza sia in sede di audizione sullo stesso documento presso le competenti Commissioni permanenti, il profilo del *deficit* a legislazione vigente per il biennio 2025-2026 è leggermente diverso da quello previsto nella Nadef 2023 per effetto dell'incremento, superiore alle attese, degli oneri connessi al Superbonus e ad alcune spese in conto capitale. L'emendamento che il Governo intende presentare, che prevede la ripartizione in dieci quote annuali dei crediti fiscali relativi a interventi edilizi, è finalizzato ad allineare l'andamento a legislazione vigente del *deficit* indicato nel DEF 2024 con quello programmatico della Nadef 2023 (a tal fine sono necessari 700 milioni nel 2025 e 1,7 miliardi nel 2026).

Anticipa che sono allo studio alcune proposte emendative volte a migliorare, in particolare, gli andamenti di cassa connessi all'ingente esborso finanziario derivante dalla disciplina del Superbonus, che escluderanno la possibilità per i beneficiari delle detrazioni in esame, di esercitare l'opzione per la cessione del credito di imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 30 del 2020, relativamente alle rate residue delle detrazioni non ancora fruiti, e limiteranno alla tipologia di poste con le quali possono essere compensati i crediti di imposta relativi a bonus edilizi, in particolare al fine di salvaguardare gli equilibri delle entrate relative al settore previdenziale. È altresì allo studio una norma che si occupi di quelle situazioni in cui la cessione del credito di imposta ha configurato operazioni che, per analogia, potrebbero essere definite usuraie.

Inoltre, prendendo spunto dagli emendamenti presentati, al fine di rafforzare le attività di individuazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di « abusi di diritti », avverte che un ulteriore emendamento del Governo introdurrà il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al Superbonus, che sarà incentivata riconoscendo una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo sia in relazione a tributi statali sia alle sanzioni civili emerse a seguito di accertamenti. Comunali.

In conclusione, ribadisce che le iniziative del Governo sono legate alla necessità di disporre un quadro chiaro sugli effetti di finanza pubblica delle varie agevolazioni edilizie, considerato che entro l'estate dovrà essere presentato alla Commissione il Piano strutturale in questa fase transitoria in vista del nuovo Patto di stabilità e crescita.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) condivide la scelta del Ministro di confrontarsi in Commissione sotto il profilo squisitamente tecnico, così da permettere un maggiore approfondimento dei temi. Chiede quindi se la proposta del Governo secondo la quale le detrazioni fiscali relative a interventi edilizi saranno ripartite in 10 quote annuali di pari importo rappresenterà un'opzione o un obbligo per il contribuente.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) richiama le tematiche sottese agli emendamenti a sua firma illustrati nella giornata di ieri, che avevano peraltro registrato un segnale di attenzione da parte del Presidente.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) ricorda che nella seduta precedente la propria parte politica aveva illustrato alcuni degli emendamenti presentati, limitati nel numero e molto puntuali, testi a correggere diversi aspetti del provvedimento. In particolare, alcune proposte miravano ad estendere le agevolazioni anche ad altre aree colpite da calamità naturali. Chiede quindi una precisazione in proposito circa gli intendimenti del Governo, così come una valutazione complessiva sulle proposte della maggioranza, che pure non sono state illustrate, segnalando, per esempio, quella sulle funzioni di ARERA con riferimento alla TARI dei Comuni. In conclusione si associa al quesito posto dal senatore Patuanelli.

Il senatore CROATTI (*M5S*) sollecita il parere del Ministro sugli emendamenti all'articolo 9 riferiti all'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.

Il ministro GIORGETTI chiarisce come la previsione delle 10 quote annuali di pari importo rappresenterà un obbligo e non un'opzione per il contribuente.

In merito al quesito del senatore Croatti, specifica che la posizione del Governo relativamente alle aree colpite da eventi climatici avversi è di demandare ai vari Commissari la gestione delle risorse per le ricostruzioni superando la logica dell'incentivazione di iniziativa dei singoli soggetti. In termini generali, ritiene opportuno che, per il futuro, le misure di agevolazione debbano passare attraverso un onere comunicativo iniziale e sottoposto ad un tetto di spesa correlato alla capienza di uno specifico fondo, che, se esaurito, si potrà eventualmente valutare se, e di quanto, integrare. Ribadisce quindi la necessità di una maggiore chiarezza sugli effetti di finanza pubblica degli incentivi fiscali e auspica che Eurostat definisca in maniera definitiva, auspicabilmente entro giugno, i principi di contabilizzazione dei crediti fiscali legati al Superbonus. Per inciso fa presente che le nuove regole di bilancio che vanno delineandosi comporranno il rispetto di differenti vincoli per coprire le leggi di spesa.

Conclude precisando che le proposte emendative del Governo verranno presentate entro la giornata di venerdì.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,05.*

Il PRESIDENTE, alla luce delle parole del Ministro, propone di stabilire il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo nella mattinata di lunedì 13 maggio, in orario da concordare.

Si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori LOTITO (*FI-BP-PPE*), Cristina TAJANI (*PD-IDP*) e BOCCIA (*PD-IDP*) e il PRESI-

DENTE, all'esito del quale la Commissione conviene di stabilire tale termine alle ore 18 di lunedì 13 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso della seduta di domani, che propone di posticipare alle ore 9,30, potranno essere esaminati gli emendamenti agli articoli che non riguardano il Superbonus, rinviando la votazione delle eventuali proposte accantonate alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'ipotesi di riunirsi già nella giornata di lunedì 13 maggio.

Dopo gli interventi dei senatori CROATTI (*M5S*) e Cristina TAJANI (*PD-IDP*), il PRESIDENTE propone alla Commissione di cominciare i lavori della prossima settimana martedì mattina, presumibilmente alle ore 9, con l'impegno dei Gruppi a garantire la conclusione dell'esame del provvedimento nel corso della stessa giornata, vista la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 9 maggio, già convocata alle ore 9,15, avrà inizio alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1092****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.4 (testo 2)**

TURCO, LOREFICE, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a. al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:**« 0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

*“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.” »;*

*b. dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*« 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dal presente comma. A tal fine, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta –, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. »;*

*c. sopprimere il comma 4.*



**1.5 (testo 2)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

2) *sopprimere il comma 2;*

3) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.

5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. ».

---

**1.18 (testo 2)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);*

2. *sopprimere il comma 3;*

3. *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.

5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. ».

---

**1.36 (testo 2)**

LIRIS, SIGISMONDI, ORSOMARSO

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 3-ter.1. con il seguente:*

« 3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il rispetto di detto limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal richiamato Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ».

**1.40 (testo 2)**

DI GIROLAMO, TREVISI, CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter.1. », sostituire le parole: « 400 milioni » con le seguenti: « 700 milioni » e le parole: « 70 milioni » con le seguenti: « 300 milioni » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

**1.50 (testo 2)**

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA, TREVISI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

**1.52 (testo 2)**

LOTTITO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatesi nella Regione Molise nell'anno 2018, nonché a quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento. ».

---

### **1.84 (testo 2)**

LIRIS, SIGISMONDI, ORSOMARSO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi. ».

---

### **1.107 (testo 2)**

TURCO, CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni. Agli oneri previsti dal presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## **Art. 7.**

### **7.11 (testo 2)**

MUSOLINO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

« 5-*bis*. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera *d-ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“, oppure, in ogni caso, se l’attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all’albo professionale di riferimento”.

*5-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 26 milioni a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 9.

### 9.12 (testo 2)

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« *2-bis.* All’articolo *20-ter*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 8, dopo le parole: “11 milioni di euro per l’anno 2023” sono inserite le seguenti: “e 22 milioni di euro per l’anno 2024”;

*b)* al comma 10, lettera *b)*, le parole: “5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “27 milioni”.

*2-ter.* Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 22 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

### 9.15 (testo 2)

CROATTI, TURCO, BARBARA FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« *2-bis.* All’articolo *20-quinquies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: “200 milioni di euro per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l’anno 2025”;

*b)* al comma 6, le parole: “200 milioni di euro per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l’anno 2025”.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 330 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'incremento, per l'anno 2025, del 10 per cento dell'aliquota ridotta, relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, della Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

**124<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
COSENZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile, nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – sono stati illustrati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta) e il relatore e il Governo hanno espresso i rispettivi pareri.

Avverte che è giunto anche il parere non ostativo della Commissione bilancio, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali e la Commissione politiche dell'Unione europea hanno comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul disegno di legge in titolo.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 1.1. In esito a successive e distinte

votazioni, respinge altresì tutti i restanti emendamenti (1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.0.1, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, gli identici 8.1 e 8.2, 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 12.1).

La PRESIDENTE avverte che, non essendo stati accolti emendamenti, si passa direttamente alla votazione del mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore Speranzon a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale la PRESIDENTE ricorda che sono stati votati gli emendamenti. Informa che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali (non ostativo) sugli emendamenti approvati, mentre non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*



**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

**112<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1086 (*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada*) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(658) DELLA PORTA e altri. – Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il presidente FAZZONE comunica che sono stati presentati 36 emendamenti, pubblicati in allegato, e che il seguito dell'esame è rinviato, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(837) DE PRIAMO e altri. – Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 13 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana**

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il presidente FAZZONE ricorda che nella scorsa seduta era stata dichiarata aperta la discussione generale e informa la Commissione della recente assegnazione, in sede redigente, del disegno di legge n. 1122, a prima firma del senatore De Priamo, che verrà iscritto all'ordine del giorno della prossima settimana ai fini della sua congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Sempre in tema di rigenerazione urbana, risulta altresì presentato un ulteriore disegno di legge, a firma della senatrice Gelmini (n. 1131), che sarà iscritto all'ordine del giorno non appena verrà assegnato alla Commissione.

In considerazione dell'elevato numero di disegni di legge, propone di conferire mandato al relatore a elaborare un testo unificato da proporre poi alla Commissione quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), in considerazione dell'elevato numero di disegni di legge presentati e dell'importanza della materia, ritiene condivisibile la proposta del Presidente di predisporre un testo unificato

che nasca dal confronto di tutte le proposte, piuttosto che individuare quale testo base uno dei disegni di legge abbinati.

Assicura quindi i commissari che, nella redazione del testo unificato, terrà in debito conto sia l'esito delle audizioni effettuate sia i contenuti dei disegni di legge presentati da tutti i Gruppi, al fine di perimetrare correttamente l'ambito dell'intervento legislativo.

Esprime altresì l'auspicio che si possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso.

Il presidente FAZZONE precisa che la proposta da lui formulata appare senz'altro quella più efficace per poter affrontare la particolare complessità della tematica della rigenerazione urbana, che presenta profili anche di natura sociale.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede se il relatore, nell'espletamento del suo mandato, non ritenga utile instaurare una interlocuzione con i proponenti dei singoli disegni di legge.

Il presidente FAZZONE ritiene che il relatore debba partire dal testo che ha registrato i maggiori consensi da parte dei soggetti auditi, integrandolo con altri elementi, e a tal fine ovviamente interagirà con i presentatori degli altri disegni di legge, fermo restando che il testo prodotto dal relatore sarà poi modificabile in sede emendativa.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) assicura che la predisposizione della proposta di testo unificato comporterà anche un confronto preventivo tra il relatore e i presentatori dei singoli disegni di legge.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1116, a prima firma del senatore Bergesio, assegnato alla Commissione nella giornata di ieri e concernente l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Osserva altresì che, stante l'analogia di materia, l'esame del provvedimento dovrebbe essere congiunto con il disegno di legge n. 1066, eventualmente considerando di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti a quest'ultimo, già fissato per il prossimo 16 maggio.

Il presidente FAZZONE, nell'osservare che allo stato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1066 resta confermato, assicura la senatrice Minasi che il disegno di legge n. 1116 sarà iscritto all'ordine del giorno, ai fini della sua congiunzione con il citato disegno di legge n. 1066.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 658****Art. 1.****1.1**

DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2025 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2026 »; sostituire, alla fine del periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 »;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 »;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ».*

---

**1.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » inserire le seguenti: « e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».*

---

**1.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » inserire le seguenti: « e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».*

---

**1.4**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il medesimo decreto definisce i criteri di ammissibilità dei progetti, definiti sulla base degli obiettivi e delle finalità del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile di cui all'articolo 2. ».*

---

**1.5**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo le parole: « sulla base dei progetti » inserire le seguenti: « che maggiormente favoriscono il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile ».*

---

**1.6**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, dopo le parole: « per le automobili » inserire la seguente: « elettriche ».*

---

**1.7**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: « 1.000.000 » con la seguente: « 500.000.000 ».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:*

*– sostituire la parola: « 1.000.000 » con la seguente: « 500.000.000 »;*

*– aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19*

del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. ».

---

### 1.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » inserire le seguenti: « e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».*

---

## Art. 2.

### 2.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire le parole: « ogni tre anni » con le seguenti: « ogni due anni ».*

---

### 2.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Il Piano indica le risorse finanziarie necessarie annualmente all'attuazione del piano medesimo, da stanziare in sede di legge di bilancio ».*

---

### 2.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo:*

*– dopo la parola: « obiettivi » inserire le seguenti: « di sviluppo sostenibile »;*

*– dopo la parola: « cultura » inserire la seguente: « ecologica ».*

---

**2.4**

DI GIROLAMO

*Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.5**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, dopo le parole: « negli investimenti » inserire la seguente: « sostenibili ».*

---

**2.6**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*– sostituire le parole: « la crescita » con le seguenti: « lo sviluppo sostenibile »;*

*– sostituire le parole: « di crescita e di espansione » con le seguenti: « di sviluppo sostenibile ».*

---

**2.7**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « del pieno dispiegamento dei benefici dell'agglomerazione nelle aree urbane in virtù ».*

---

**2.8**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro limitando le opportunità di consumo dei cittadini ».*

---



**2.9**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « e di espansione » con la seguente: « qualitativa ».*

---

**2.10**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: « di politiche » inserire le seguenti: « sociali e ».*

---

**2.11**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo le parole: « attività sociali » inserire le seguenti: « , culturali ».*

---

**2.12**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4 sostituire la parola: « generali » con le seguenti: « di sviluppo sostenibile ».*

---

**2.13**

DI GIROLAMO

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: « entro il 2024 » con le seguenti: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».*

---

**2.14**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: « e l'utilizzo » con le seguenti: « , il potenziamento e l'aumento dell'efficienza del trasporto pubblico e per favorire l'utilizzo ».*

---

**2.15**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*« c-bis) misure per favorire la sostituzione dell'utilizzo dei mezzi privati a favore dei mezzi pubblici e della mobilità condivisa ».*

---

**2.16**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: « e per l'utilizzo di altri combustibili ».*

---

**2.17**

DI GIROLAMO

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole: « di altri » inserire le seguenti: « vettori e/o ».*

---

**2.18**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, lettera e), sopprimere la parola: « privati » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche per i mezzi privati ».*

---

**2.19**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

« g-bis) misure per promuovere la mobilità sostenibile degli studenti casa-sedi scolastiche ».

---

**2.20**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, lettera h), dopo le parole: « di criteri » inserire la seguente: « ambientali ».*

---

**2.21**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » inserire le seguenti: « di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».*

---

**2.22**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6 sostituire le parole: « ogni due anni » con le seguenti: « con cadenza annuale ».*

---

**2.23**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6 sostituire le parole: « Il documento è trasmesso alle Camere » con le seguenti: « Con cadenza annuale è altresì trasmessa alle Camere una relazione recante gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati e la prospettazione degli interventi necessari a dare piena attuazione al Piano d'azione. ».*

---

**Art. 3.****3.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**3.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2 sostituire la parola: « generali » con le seguenti: « di sviluppo sostenibile ».*  
\_\_\_\_\_**3.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e stipulare apposite convenzioni tese a sostenere i servizi di mobilità sostenibile ».*  
\_\_\_\_\_**Art. 4.****4.1**

MARTI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 1 sostituire le parole: « statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono » con le seguenti: « del sistema nazionale di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ».*  
\_\_\_\_\_

**Art. 5.**

**5.1**

DI GIROLAMO

*Al comma 1, sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2024, » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025, ».*

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 837****Art. 1.****1.1**

DI GIROLAMO, PATUANELLI, SIRONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Dalla entrata in vigore della presente legge, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49-*bis*, è inserito il seguente:

“49-*bis*.1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997.” »;

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. I Comuni stabiliscono autonomamente ulteriori riduzioni della percentuale di cui ai commi 48, 49-*bis* e 49-*bis*.1 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* « Interpretazione autentica del comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicem-

bre 1998, n. 448 » con le seguenti: « Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».

---

## 1.2

TREVISI, SIRONI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49-*bis*, è inserito il seguente:

“49-*bis*.1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992. La procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà e alle convenzioni in diritto di superficie stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997.” »;

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. I Comuni stabiliscono autonomamente ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ulteriori riduzioni della percentuale di cui ai commi 48, 49-*bis* e 49-*bis*.1 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché ulteriori criteri e modalità per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* « Interpretazione autentica del comma 49-*bis* dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 » con le seguenti: « Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».

---

**1.3**

FINA

*Al comma 1, dopo le parole: « il comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, » inserire le seguenti: « a decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, ».*

---

**1.4**

FAROLFI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Nei casi previsti dal comma 1, restano salvi comunque gli effetti degli atti già formalizzati e quindi non è dovuta alcuna restituzione delle somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli. ».

---

**1.5**

FINA

*Al comma 2 sostituire la parola: « entro » con la seguente: « dopo » e sostituire le parole: « su richiesta degli aventi diritto, alla restituzione delle somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione. » con le seguenti: « ad interpretare il comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come disposto dal comma 1 del presente articolo. ».*

---

**Art. 2.****2.1**

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "I comuni avvisano i soggetti interessati relativamente alle aree per le quali è prevista la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, entro



sessanta giorni dalla data della deliberazione del consiglio comunale. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, possono presentare al comune, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune, previa deliberazione della giunta comunale, deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla definizione della procedura di trasformazione." ».

---

## 2.2

DI GIROLAMO, PATUANELLI, SIRONI

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 2.3

FREGOLENT

*Al comma 1 sostituire le parole:* « , con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati » *con le seguenti:* « , con l'ulteriore limite massimo al corrispettivo di trasformazione determinato attraverso la seguente formula: Valore Massimo Corrispettivo di Trasformazione espresso, come risultante della moltiplicazione tra la Superficie Catastale complessiva espressa in metri quadrati, costituita dall'unità immobiliare principale e relative pertinenze accessorie, da calcolare secondo quanto riportato nell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, l'indice di rivalutazione dei prezzi delle nuove abitazioni intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di stipula dell'atto di cessione e sessanta ».

---

## 2.4

FINA

*Al comma 1 sostituire le parole:* « con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente super-

ficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze » *con le seguenti*: « con l'ulteriore limite massimo di euro 60 al metro quadrato per singola unità abitativa e relative pertinenze ».

---

## 2.5

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 31, comma 49-*bis*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.";

b) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, non si applica quanto previsto dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi dei periodi quarto e quinto del presente comma." ».

---

## 2.0.1

FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 2-*bis*.

1. La superficie da prendere a riferimento è data dal calcolo delle superficie complessive come di seguito indicate:

a) superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per

cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. ».

---

## 2.0.2

FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo e con esplicita abrogazione di tutti i regolamenti e le delibere precedentemente adottati. ».

---

## 2.0.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991)*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2017, n. 183, in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina

di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione.” ».

---

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**  
**129<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente DE CARLO comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

La senatrice NATURALE (M5S) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ricordando che il tema del florovivaismo era stato già ampiamente discusso nella scorsa legislatura. Alla luce degli approfondimenti svolti nelle ultime due legislature, avrebbe pertanto auspicato disposizioni immediatamente attuative e non l'introduzione di una legge delega. Per queste ragioni il suo Gruppo, con gli emendamenti 1.3 e 1.4, intende accorciare i tempi di esercizio della delega.

Un ulteriore tema, sotteso all'emendamento 1.2, riguarda l'inclusione della dimensione florovivaistica della canapa all'interno degli utilizzi in-

dustriali, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge n. 242 del 2016.

Sottolinea altresì la necessità di favorire la cooperazione tra produttori, per sviluppare il settore e tutelarlo da eventuali concorrenze sleali. Dopo aver accennato alle proposte volte a favorire l'accesso al credito e a stimolare la filiera del comparto florovivaistico, critica l'articolo 2, comma 1, lettera c), che istituisce un ufficio per la filiera del florovivaismo. In proposito, ritenendo che ciò costituisca l'ennesima « norma poltronificio », motiva la presentazione di emendamenti soppressivi come la proposta 2.6.

Occorre altresì, a suo avviso, fornire indirizzi al settore attraverso un piano nazionale che tenga conto dell'esigenza di sostenibilità ambientale ed economica. Rileva poi che occorre monitorare anche l'andamento dei prezzi, in modo da acquisire dati comparativi a seconda degli areali produttivi, tema affrontato tra l'altro dagli emendamenti 2.25 e 2.26.

Evidenzia inoltre la necessità di digitalizzazione delle piattaforme logistiche, per macroaree, anche per favorire le esportazioni.

Reputa altresì fondamentale rinnovare gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione e dell'aggiornamento in materia di sicurezza, come previsto dall'emendamento 2.29. Si sofferma indi sulla produzione di nuove attività imprenditoriali floricole nelle aree interne e marginali, nonché in quelle a rischio di spopolamento, tanto più che il comparto florovivaistico può contribuire anche al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Un ulteriore tema, prosegue la senatrice, concerne la valorizzazione dei fiori eduli, ossia commestibili, che possono costituire opportunità produttive e commerciali, secondo le previsioni dell'emendamento 2.46.

In ultima analisi, pone l'accento sull'esigenza di introdurre criteri di premialità per coloro che producono in maniera sostenibile e a basso impatto ambientale, coerentemente con il dettato dell'emendamento 2.48.

Il PRESIDENTE, nel precisare che resta ancora aperta la fase di illustrazione degli emendamenti, preannuncia che la settimana prossima potranno aver luogo le votazioni degli emendamenti, se conclusa l'istruttoria da parte dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

**(276) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane**

**(396) Enrico BORGHI e altri. – Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) sui disegni di legge in titolo in materia di valorizzazione delle zone montane, soffermandosi

dapprima sul disegno di legge n. 1054, di iniziativa governativa. Il disegno di legge è suddiviso in sei capi: al capo I, « Norme generali », afferiscono gli articoli 1 e 2, in base ai quali lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, nonché di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo. Fa presente poi che sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. La classificazione dei comuni montani non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della politica agricola comune (PAC) nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani.

Passando al Capo II, « Organi, risorse e programmazione strategica », l'articolo 3 stabilisce la Strategia per la montagna italiana (SMI) che individua le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani.

Dopo aver accennato al Capo III, riguardante i servizi pubblici, descrive il Capo IV, inerente alla tutela del territorio. In quest'ultimo capo, fa notare che l'articolo 10 demanda ad apposite linee guida l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, la promozione della certificazione delle foreste e l'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali. L'articolo 11 afferma che le zone montane, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti. L'articolo 12 detta disposizioni sul monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai, mentre l'articolo 13 destina incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Si stabilisce infatti che agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di montagna e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, costituiti dalle attività e gli

interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti. Osserva altresì che i comuni montani possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole, e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà. Detta previsione si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali a determinate condizioni.

Specifica inoltre che l'articolo 14 qualifica come rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

Illustra successivamente il Capo V, dedicato allo sviluppo economico, che definisce, all'articolo 16, le professioni di montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, e di maestro di sci, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna.

Segnala poi che l'articolo 17 introduce misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani, stabilendo che alle piccole imprese e microimprese – le quali abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di montagna, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età – è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta.

Delinea infine i contenuti dell'articolo 18, sull'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, nonché dell'articolo 20 secondo cui lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale. Pertanto, con decreto del Ministro dell'agricoltura,



della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Passando al disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, la relatrice rileva che è analogo al disegno di legge n. 1054 ed è parimenti suddiviso in sei capi. Anche questo provvedimento individua la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), con periodicità triennale, disciplina le professioni di montagna e i servizi pubblici nelle zone montane. Tra gli ambiti di interesse il capo IV, « Agricoltura e foreste », demanda – all'articolo 10 – al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani. L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Come per il disegno di legge n. 1054, prosegue la relatrice, anche l'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità, mentre l'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani. L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta « Io resto in montagna », volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, fa presente che l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del « Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera », presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Quanto al disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, la relatrice sottolinea che l'articolato è in parte sovrapponibile alle proposte appena illustrate. Il testo si compone di 23 articoli, suddi-

visi in sei capi, il cui capo I esplicita le finalità dell'intervento normativo. All'interno del Capo II, l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.

Analogamente ai disegni di legge nn. 1054 e 276 – puntualizza la relatrice – all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.

Osserva inoltre che all'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le regioni e le province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna. Anche il Capo V – articoli da 17 a 19 – ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.

Avviandosi alla conclusione, sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, cita l'articolo 21 concernente l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali. Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame in attesa dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, prospettando la possibilità di rendere un parere unico, considerate le analogie tra i testi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che scade alle ore 18 di oggi, mercoledì 8 maggio, il termine per far pervenire le proposte di audizione sull'atto in titolo. Al riguardo, invita i Gruppi a contenere le rispettive richieste in modo da svolgere le audizioni più rappresentative. Ricorda altresì che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si terrà al termine della seduta plenaria, si discuterà delle modalità di svolgimento del ciclo di audizioni, eventualmente anche prendendo contatti con la X Commissione della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 99**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

**190<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
CANTÙ

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, che è posta in votazione.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) preannuncia a sua volta il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

*IN SEDE REFERENTE*

**(672) Paola MANCINI.** – *Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*

(Esame e rinvio)

La presidente CANTÙ comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato alla Commissione in sede referente.

Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La presidente CANTÙ informa circa la presentazione di 190 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 aprile.

La presidente CANTÙ dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) rileva la necessità di una riflessione specifica sui contenuti delle audizioni svolte ieri. Si riserva quindi di intervenire successivamente in sede di discussione generale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) si associa, facendo riferimento anche all'opportunità di un confronto sulla materia nell'ambito del proprio Gruppo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritiene che non sussistano obiezioni al rinvio dello svolgimento della discussione generale.

La presidente CANTÙ specifica che lo svolgimento della discussione generale potrà avvenire a partire dalla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(122) *Elisa PIRRO. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia*

(269) *DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*

(410) *Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(898) *Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia*  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.

La presidente CANTÙ, rammentato che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore ZULLO (*FdI*) fa presente innanzitutto la fondamentale convergenza delle diverse proposte legislative in discussione e la rilevanza delle audizioni svolte. Merita particolare attenzione l'evidente sussistenza di posizioni discordanti relativamente alla questione della definitività della remissione clinica, specie in ragione delle ripercussioni sulla possibilità di svolgimento di attività, anche di carattere professionale, da parte dei soggetti interessati. Si pone infatti al riguardo la questione della garanzia della sicurezza individuale e collettiva.

Risulta inoltre necessario valorizzare gli obiettivi della tutela della dignità delle persone affette da epilessia e del contrasto allo stigma sociale. È altresì opportuno predisporre un quadro normativo riguardo il diritto all'oblio, coerentemente con quanto già disposto dal legislatore relativamente alle patologie oncologiche. In tale ambito sussistono tuttavia situazioni di carattere particolare, che dovrebbero essere opportunamente definite in una specifica sede tecnica.

Ulteriori argomenti meritevoli di approfondimento consistono nella presa in carico, nella questione dell'idoneità allo svolgimento di attività lavorative e di altro genere, nonché nella tutela dei soggetti più giovani in ambito scolastico, attraverso la sensibilizzazione del personale docente.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rileva a sua volta le differenti valutazioni espresse dai soggetti auditi, che pone l'esigenza di un'adeguata ponderazione della materia. Quanto alla questione dell'oblio, è possibile una riflessione circa la previsione di linee guida, la cui predisposizione dovrebbe essere affidata a un organismo tecnico.

Risulta peraltro opportuno un impegno condiviso al fine di una conclusione rapida e positiva dell'*iter* dei disegni di legge in discussione congiunta.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) concorda sull'opportunità di un'ulteriore riflessione sui temi richiamati, osservando in modo particolare l'u-

tilità del ricorso a una sede tecnica per la migliore definizione di una disciplina finalizzata alla tutela dei diritti individuali.

La presidente CANTÙ sottolinea il clima di condivisione che caratterizza l'avvio del dibattito, ponendo le premesse per un prosieguo rapido del procedimento legislativo e, pertanto, del compimento del percorso già avviato, e giunto in fase avanzata, nella scorsa legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

La presidente CANTÙ avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 1097 (terzo settore) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 672

### Art. 1.

#### 1.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.3

SBROLLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.4

GUIDOLIN

*Sopprimere l'articolo.*

---



**1.5**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Al comma 1, capoverso « d-quater) », dopo la parola: « comma » inserire le seguenti: « 6 e ».*

---

**1.6**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, capoverso lettera « d-quater) », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , solo quando eccedano l'organico e si configurino come straordinarie. ».*

---

**1.7**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, capoverso lettera « d-quater) », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , solo nei casi in cui tali collaborazioni siano nuove postazioni transitorie e non sostitutive di quelle esistenti ».*

---

**1.0.1**

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali”;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.”

c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”;

d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”;

e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis)”.

2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all’anno a decorrere dall’anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

---

## 1.0.2

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 1-bis.

*(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di contratto di prestazione occasionale resa da titolari di pensione)*

1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

“1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative rese da ciascun prestatore, titolare di pensione, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l’indennità di pensione che percepisce il prestatore.” ».

---

**1.0.3**

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione dalla legge 25 febbraio 2021, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies*, sono sostituiti dai seguenti:

“3-*septies*. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-*novies*, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-*novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-*septies* e 3-*octies* è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al pensionamento di cui al comma 3-*septies* del presente articolo.” ».

**1.0.4**

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

“471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato 'buono portuale', pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e delle Stazioni Marittime Passeggeri, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.” ».

---

**Art. 2.****2.1**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.4**

SBROLLINI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.5**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Art. 2.

*(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;

b) al comma 1-*bis*, le parole: “un contratto di durata superiore ai 12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “un contratto a tempo determinato” e le parole: “dalla data di superamento del termine di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di stipulazione”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole: “dodici mesi”;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: “, in caso di rinnovo,” e le parole: “in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi” sono soppresse.

2. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, le parole: “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,” sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi” ovunque ricorrano. ».

---

## 2.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

## 2.7

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

## 2.8

PATUANELLI, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* « 1. L’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:

“Art. 19.

*(Apposizione del termine e durata massima)*

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata

superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi." »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:*

“Art. 21.

*(Apposizione del termine e durata massima)*

1. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

2. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

3. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

4. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.”; »;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *al comma 4, sostituire il capoverso 2, con il seguente:*

«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità su-



periore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. »;

e) *al comma 5, sostituire il capoverso 2, con il seguente:*

« 2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. ».

## 2.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera b):

1) le parole: "e comunque entro il 31.12.24" sono soppresse;

2) dopo la parola: "esigenze" sono inserite le seguenti: "connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività produttiva";

3) le parole: "natura tecnica organizzativa o produttiva" sono soppresse. ».

**2.10**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera d), capoverso « 4 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'atto scritto contiene le specificazioni delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato. Tale indicazione è necessaria anche nei casi di proroga e rinnovo dello stesso rapporto. ».*

---

**2.11**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a ventiquattro mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di ventiquattro mesi.”. ».

---

**2.12**

SILVESTRO, TERNULLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« b-bis) al comma 2, le parole: “e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2,” sono soppresse »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. L’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è abrogato. »;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 23, comma 2, la lettera c) è soppressa;

2) all’articolo 29, comma 3-bis, l’ultimo periodo è soppresso. ».

---

**2.13**

MINASI, MURELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:**« b-bis) al comma 2, le parole: “e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2,” sono soppresse; »;*b) *sostituire il comma 2 con il seguente:**« 2. L’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato. »;*c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:**« 2-bis. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera c) è soppressa. »;*d) *dopo il comma 3, inserire il seguente:**« 3-bis. All’articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l’ultimo periodo è soppresso ».***2.14**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).***2.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).***2.16**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b) e c).*

**2.17**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

*Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**2.18**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. In via di prima applicazione, ai fini del computo del termine massimo di ventiquattro mesi di cui agli articoli 19, commi 1, 1-bis e 2, e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si tiene conto dei soli periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato intercorsi, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, nei dodici mesi antecedenti la data del primo rinnovo o della prima proroga intervenuti dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. ».

---

**2.19**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "determinato" sono inserite le seguenti: "o lavoratori in somministrazione a tempo determinato." ».

---

**2.20**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.21**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.22**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “settore del turismo” sono inserite le seguenti: “, anche termale.”. ».

---

**2.23**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.***2.24**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 4, capoverso « 2 », sostituire le parole: « il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento » con le seguenti: « il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, o con contratto a tempo determinato, non può eccedere il 20 per cento ».*

---

**2.25**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere il comma 5.***2.26**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 5, capoverso « 2 », sopprimere le parole: « 19, commi 1, 2, e 3 ».*

---

**2.27**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.28**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.29**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.". ».

---

**2.0.1**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)*

1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

“Art. 8.

*(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l’attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell’ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l’attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione”. ».

## 2.0.2

SBROLLINI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 2-bis.**

*(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)*

1. L’articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

## “Art. 8.

*(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)*

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l’attività resa presso le aziende termali è equiparata all’attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l’attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell’ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l’attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l’accordo di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l’attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione” ».

**2.0.3**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)*

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 3, le parole: “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui” sono sostituite



dalle seguenti: “con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui”;

b) all’articolo 14.1, comma 3, le parole: “con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui” sono sostituite dalle seguenti: “con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui”.

2. All’articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: “con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,” sono inserite le seguenti: “superiori a 5.000 euro lordi annui,”.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

#### 2.0.4

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro sportivo e trattamenti pensionistici anticipati)*

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”;

b) all’articolo 14.1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell’area Pag. 224 del dilettantismo di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

2. All’articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

## 2.0.5

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 2-bis.

*(Norma di interpretazione autentica del concetto di stagionalità)*

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. L'articolo 2, comma 29, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

“*b*) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;”. ».

---

**2.0.6**

MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato stagionale)*

1. L'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che il contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali può essere pienamente utilizzato anche degli studenti minorenni in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato. ».

---

**2.0.7**

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, in materia di prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a), le parole: “di vecchiaia o di invalidità” sono soppresse;

b) al comma 14, la lettera a) è soppressa.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**2.0.8**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Proroga dell'APE sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per l'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**2.0.9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Modifiche in materia di Ape sociale)*

1. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "e 5 mesi" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**2.0.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Modifiche in materia di Opzione Donna)*

1. All'articolo 1, comma 138, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:

“a) Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.”

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

**2.0.11**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Modifiche in materia di Quota 103)*

1. All'articolo 1, comma 139, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il numero 4) è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che

non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### **2.0.12**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 2-bis.**

1. Negli appalti di servizi endoaziendali, l'appaltatore è tenuto ad applicare ai propri dipendenti impiegati nell'appalto, lo stesso CCNL applicato ai dipendenti della committente.

2. All'articolo 29 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, le parole “che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” sono soppresse. ».

---

#### **Art. 3.**

### **3.1**

MAZZELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.3**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.4**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « , ad eccezione degli accordi aventi ad oggetto la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato al rapporto di lavoro » con le seguenti: « , ad accezione delle quote retributive unilateralmente attribuite dal datore di lavoro, ove previsto nel CCNL sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative applicate al rapporto di lavoro. ».*

---

**3.5**

MINASI

*Al comma 1, sostituire la parola: « aventi » con le seguenti: « che perseguono le finalità individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e che hanno ».*

---

**3.6**

SILVESTRO, TERNULLO

*Al comma 1, la parola: « aventi » è sostituita dalle seguenti: « che perseguono le finalità individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e che hanno ».*

---

**3.7**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Al comma 1, dopo le parole: « rapporto di lavoro » aggiungere, in fine, le seguenti: « , di cui il lavoratore può disporre nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».*

---

**Art. 4.**

**4.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.4**

PATUANELLI, MAZZELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.5**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Sopprimere l'articolo.*

---



**4.0.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Modifiche alla legge del 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro)*

1. All'articolo 26 della legge del 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è abrogato. ».

---

**4.0.2**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Modifiche alla legge del 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro)*

1. All'articolo 26 della legge del 3 luglio 2023, n.85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), la parola: “integralmente” è soppressa;

b) al comma 2, lettera b), le parole: “Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “Gli obblighi informativi di cui al presente articolo prevedono la segnalazione al lavoratore di eventuali informazioni coperte da segreto industriale e commerciale” ».

---

**Art. 5.****5.1**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.4**

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo le parole: "il periodo di prova è stabilito" sono inserite le seguenti: "dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81". ».

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole:* « Fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva, ».

---

**5.5**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:* « Nei rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 6 mesi, in assenza di regolazione contrattuale del CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, può essere previsto un periodo di prova riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro ».

---

**5.6**

SILVESTRO, TERNULLO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , fermo restando un limite minimo pari a quindici giorni per i rapporti di durata

inferiore o pari a tre mesi e di trenta giorni per i contratti di durata compresa tra i tre mesi e i dodici mesi. ».

---

## 5.7

MINASI, MURELLI

*Al comma 1, dopo le parole: « durata effettiva del rapporto di lavoro » aggiungere le seguenti: « , fermo restando un limite minimo pari a quindici giorni per i rapporti di durata inferiore o pari a tre mesi e di trenta giorni per i contratti di durata compresa tra i tre mesi e i dodici mesi. ».*

---

### 5.0.1

PUCCIARELLI, MURELLI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Stabilizzazione del personale sanitario non medico operante per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile)*

1. Al fine di valorizzare le professionalità dei lavoratori e non disperdere le competenze acquisite, il Ministero della Salute è autorizzato ad avviare procedure straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal medesimo Ministero per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Ministro della salute 27 luglio 2021, n. 159, che abbiano un incarico conferito a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova di sei mesi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, recante "Compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante", nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

---

**5.0.2**

PUCCIARELLI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 5-bis.***(Stabilizzazione del personale di ricerca dell'Accademia navale di Livorno)*

1. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del Ministero dell'università e della ricerca. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, unicamente per l'accesso ai ruoli del Ministero della difesa citati, e resta valida per dieci anni successivi al suo rilascio. ».

---

**Art. 6.****6.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.***6.2**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

**6.3**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile)*

1. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al comma 3-*bis*, le parole: "dodici anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "quattordici anni di età". ».

---

**6.4**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, concluso secondo le modalità previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, eventualmente integrati da patteggiamenti individuali tra datore di lavoro e lavoratore, o, in alternativa, mediante accordo individuale, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in tutto o in parte all'esterno dei locali aziendali senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”;

b) Al comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono individuare ulteriori ipotesi in cui riconoscere priorità alle richieste di lavoro agile”. ».

---

## 6.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, capoverso « 1 », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: « tra le parti » inserire le seguenti: « , in coerenza con il protocollo CGIL CISL UIL – Governo »;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: « all'esterno dei locali aziendali »;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: « la collocazione temporale dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno è libera, senza necessità di attivare clausole elastiche » con le seguenti: « la collocazione temporale dell'incarico di lavoro è quella convenuta fra le parti ed è esclusa l'attività supplementare o di clausole elastiche ».*

---

## 6.6

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Nei confronti dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa con le modalità previste dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro. Per la parte di lavoro svolta al di fuori di tali luoghi, il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di salute e sicurezza consegnando al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”.

1-ter. L'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato. ».

---

**6.0.1**

MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)*

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

---

**6.0.2**

MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Lavoro agile per lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2023”.

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**6.0.3**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Lavoro agile per categorie fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole “Fino al 31 dicembre 2023” sono soppresse;



b) al comma 307, le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dall’anno 2023”.

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### 6.0.4

MAZZELLA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)*

1. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024. ».

---

**6.0.5**

NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo dei disabili psichici)*

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Nel caso di datori pubblici e privati con un numero di dipendenti superiore a 100, una porzione di quota proporzionale pari al quindici per cento dell'aliquota complessiva del sette per cento di cui al comma 1, lettera a), è riservata ai disabili psichici di cui al comma 4 dell'articolo 9.”;

b) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. La stipula di tali convenzioni è obbligatoria per tutti i datori di lavoro pubblici e privati dotati di un organico superiore a 100 dipendenti ove sussistano scoperture inerenti tale categoria di disabili. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, procedono entro il febbraio di ogni anno a determinare la percentuale dei posti vacanti da ricoprire tramite tirocini e convenzioni conformi alla Intesa Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 Novembre 2006 e successive integrazioni e modifiche, con obbligo di individuare, ove dotate di un organico superiore a 100 dipendenti ed in presenza delle scoperture relative, la quota di tali posti da destinare alla chiamata nominativa di disabili psichici ai fini dell'adempimento della porzione proporzionale del 15 per cento dell'aliquota complessiva del 7 per cento loro riservata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3. Le Amministrazioni anzidette stipulano le convenzioni finalizzate alla assunzione nominativa dei disabili psichici in correlazione ai posti loro destinati in esito alla determinazione come sopra operata. I disabili psichici possono in ogni caso essere avviati al lavoro mediante gli ordinari istituti per il collocamento obbligatorio previsti per le altre categorie, nelle more della stipula della convenzione di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.”. ».

**6.0.6**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali”;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”.

c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis”;

d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis”;

e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**6.0.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

“3-septies. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni

dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-*novies*, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-*novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-*septies* e 3-*octies* è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-*septies*." ».

---

## Art. 7.

### 7.1

MINASI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « a euro 750 » con le seguenti: « a euro 1.000 ».*

---

### 7.2

SILVESTRO, TERNULLO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « a euro 750 » con le seguenti: « a euro 1.000 ».*

---

**7.3**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « a euro 750,00 » con le seguenti: « a euro 1.000,00 ».*

---

**Art. 8.****8.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.3**

MAZZELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.4**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. In deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2024 e 2025, è consentito conferire incarichi dirigenziali o di studio o di consulenza o direttivi o cariche in organi di governo o di amministrazione nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi in-

clusa la Commissione nazionale per le società e la borsa e nelle società da esse controllati, a lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto al collocamento in quiescenza o che lo raggiungano entro i dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico. ».

---

## 8.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: « con il trattamento pensionistico minimo o di reversibilità ».*

---

## 8.6

SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono inserite le seguenti parole: “e degli enti del sistema camerale”. ».

---

## 8.0.1

MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Staffetta generazionale)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, temperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo in-

determinato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del *part time* del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.

7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. ».

**8.0.2**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali”;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”;

c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis”;

d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis”;

e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**8.0.3**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.**

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma



2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025. ».

---

#### **8.0.4**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 8-bis.**

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare alla Pubblica Istruzione, sono prorogate di un anno le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (G.U. n. 59 – 4<sup>a</sup> Serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 27 luglio 2021). ».

---

#### **Art. 9.**

#### **9.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **9.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.3**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ovvero di regolamenti aziendali. Tali spese si considerano sempre deducibili ai sensi dell'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.” ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* « Modifiche alla disciplina dei premi detassati ».

---

**9.4**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, i premi di risultato e le somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. ».

---

**9.5**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Al comma 1, sostituire le parole:* « 2023, 2024 e 2025 » *con le seguenti:* « 2024, 2025 e 2026 ».

---

**9.6**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 182, dopo le parole “utili dell'impresa” sono aggiunte le seguenti “e di rimborso per le società cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142”. ».

---

**9.0.1**

TURCO, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Aliquota IRES agevolata)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**9.0.2**

TURCO, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)*

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicem-

bre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “ottantuno mesi” sono sostituite dalle seguenti: “novantadue mesi”;

b) al comma 7, le parole: “per ciascuno degli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”;

c) al comma 8, le parole: “Alla scadenza dei trentasei mesi,” sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l’anno 2024 e 1.500.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 9.0.3

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)*

1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: “Negoziazione assistita”, sono aggiunte le seguenti: “e conciliazioni”;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “Quando la negoziazione” sono inserite le seguenti: “ovvero le conciliazioni di cui agli articoli 411 e 412-ter c.p.c.”;

c) al comma 1, primo periodo, le parole: “si svolge” sono sostituite con le seguenti: “si svolgono”;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “Quando l’accordo di negoziazione” sono inserite le seguenti: “ovvero l’accordo di conciliazione”;

e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “dagli avvocati” sono inserite le seguenti: “o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro”. ».

---

**9.0.4**

TURCO, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Trattamento economico degli amministratori)*

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali. ».

---

**Art. 10.****10.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.2**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.*

---

**10.4**

GUIDOLIN, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: « sono soggette al regime fiscale ordinario » con le seguenti: « non sono soggette a tassazione ».*

---

**Art. 11.****11.1**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.4**

NATURALE

*Al comma 1, capoverso « 2-bis », dopo il primo periodo, inserire il seguente: « La temporanea assenza dell'effettivo trasferimento delle somme degli aiuti da compensare ai sensi dell'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non comporta la revoca o il mancato rilascio del DURC. ».*

---

**11.5**

PATUANELLI, MAZZELLA

*Al comma 1, capoverso « 2-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , purché entro sessanta giorni dall’invito alla regolarizzazione, l’impresa provveda a sanare la difformità. ».*

---

**11.6**

FREGOLENT, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l’effettuazione della trattenuta da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori” ».

---

**11.7**

MURELLI, BERGESIO, CANTÙ, MINASI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l’effettuazione della trattenuta da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori.”. »

---

**11.8**

MANCINI, RUSSO, SATTÀ, LEONARDI, ZULLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Dopo l’articolo 4, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis.

*(Ulteriori misure per la verifica della regolarità contributiva)*

1. I liberi professionisti, iscritti ad un ordine o collegi professionale, incaricati nell’ambito dell’esecuzione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, ai fini del conferimento dell’incarico, esibiscono al committente o al responsabile dei lavori nonché all’impresa affidataria dei lavori, la dichiarazione unica di regolarità contributiva.

2. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione dell’obbligo di cui al comma 1 ed i relativi accordi di determinazione del compenso professionale, sono affetti da nullità relativa.”. ».

### 11.0.1

NATURALE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« Art. 11-bis.

*(Modifica al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in materia di presunto fabbisogno di manodopera)*

1. All’articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole “, nonché il presunto fabbisogno di manodopera” sono soppresse. ».

### 11.0.2

SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

« Art. 11-bis.

1. All’articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “La compensazione si considera perfezionata, al fine della



regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori". ».

---

**Art. 12.**

**12.1**

SBROLLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.3**

MAIORINO, MAZZELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.4**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.5**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**12.6**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**12.7**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

7-ter. Nell’ipotesi prevista dal comma 7-bis non trova applicazione il contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”. ».

---

**12.8**

DURNWALDER

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo ”. ».

---

**12.9**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente:*

« 7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in man-

canza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il datore di lavoro segnala l'assenza alla direzione territoriale del lavoro competente, la quale ingiunge al lavoratore di comunicare le proprie intenzioni in merito al suddetto rapporto di lavoro, entro il successivo termine di cinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo ».

---

### **12.10**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Al comma 1, capoverso « 7-bis », sostituire la parola: « venti » con la seguente: « dieci ».*

---

### **12.11**

MINASI, MURELLI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 7-bis », dopo le parole: « superiore a venti » aggiungere le seguenti: « , salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, ove più favorevole al lavoratore ».*

---

### **12.12**

SILVESTRO, TERNULLO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 7-bis, dopo le parole: « superiore a venti » aggiungere le seguenti: « , salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, ove più favorevole al lavoratore. ».*

---

## **Art. 13.**

### **13.1**

MANCINI, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "50.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000". In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore a dieci volte il valore delle ritenute di cui al comma 1 omesse ».

---

**13.3**

MURELLI, BERGESIO, CANTÙ, MINASI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola." ».

---

**13.4**

FREGOLENT, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a

rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola”. ».

---

### **13.0.1**

SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 13-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto, il seguente:

“5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola”. ».

---

#### **Art. 14.**

### **14.1**

PATUANELLI, MAZZELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **14.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.3**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.4**

MANCINI, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.5**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**14.6**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**14.7**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 30 giorni » con le seguenti: « 15 giorni ».*

---

**14.0.1**

MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Formazione per la sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e merito e nello stato di previsione del Ministero università e ricerca, fondi, con una dotazione di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreti del Ministro dell'istruzione e merito e del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma”;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**14.0.2**

MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)*

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento

trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti. ».

---

### 14.0.3

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Modifiche in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo le parole: "intemperie stagionali", aggiungere le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere". ».

---



**14.0.4**

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 14-bis.**

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III – profilo CU ISPL e profilo CU GIUL – da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541 unità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 60 del 30 luglio 2021. ».

---

**Art. 15.****15.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.***15.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.***15.3**

MANCINI, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis.

*(Lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato)*

1. Per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, vale a dire quelli il cui rapporto di lavoro non è regolato da alcun contratto collettivo nazionale di lavoro, la contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione è composta esclusivamente dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, e definiti in percentuale pari al 1,5 per cento a carico del datore di lavoro e all’1 per cento minimo a carico del lavoratore calcolati sulla retribuzione utile ai fini pensionistici.

2. Il lavoratore è libero di destinare una quota contributiva superiore al minimo di cui al precedente comma.

3. La forma pensionistica accogliente i predetti lavoratori è individuata nel Fondo Nazionale di Previdenza Complementare Perseo Sirio.

4. Il Ministro per la pubblica amministrazione è delegato a definire, nei limiti della regolamentazione vigente del Fondo Perseo Sirio, sentite le Amministrazioni interessate e le relative rappresentanze sindacali, le modalità di rappresentanza all’interno degli organi del Fondo stesso.

5. Per i lavoratori di cui al primo comma non trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”. ».

---

## 15.4

FREGOLENT, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo. ».

---

## 15.5

MURELLI, BERGESIO, CANTÙ, MINASI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo. ».

---

### 15.0.1

SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 15-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo. ».

---

### 15.0.2

MURELLI, MINASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 15-bis.**

*(Norme in materia di previdenza integrativa)*

1. All'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335." ».

---

**15.0.3**

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 15-bis.**

*(Norme in materia di previdenza integrativa)*

1. All'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo inserire il seguente: “Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.”. ».

---

**15.0.4**

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 15-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in materia di variazione della denuncia aziendale)*

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di variazioni riguardanti la consistenza aziendale ovvero l'ordinamento colturale, i datori di lavoro sono tenuti a presentare le denunce di variazione di cui al precedente periodo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni”. ».

---

**Art. 16.****16.1**

SILVESTRO, TERNULLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**16.3**

MAIORINO, MAZZELLA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**16.4**

MINASI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**16.5**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**16.6**

MAIORINO, MAZZELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 16.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre)*

1. All'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al de-

creto legislativo 26 marzo 2001, n.151, al comma 4, le parole: “tre anni” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”. ».

---

### 16.7

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

*Al comma 1, premettere il seguente:*

« 01. All’articolo 21, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dopo le parole: “o con esso convenzionato”, sono inserite le seguenti: “o dal medico privato”. ».

---

### 16.8

NOCCO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, MANCINI, ZULLO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

« 01. All’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-*bis*. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall’articolo 35, comma 5, deve intendersi assoluta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”. ».

*Conseguentemente alla rubrica dell’articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri ».

---

### 16.9

MANCINI, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All’articolo 55, al comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: “dal servizio ispettivo del Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “da personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o dalla consigliera o consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, anche con modalità telematiche secondo quanto previsto all’articolo 12-*bis*, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. ».

*Conseguentemente la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:* « (Semplificazioni in materia di convalida delle risoluzioni consensuali o dimissioni presentate ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ».

---

## 16.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « Le suddette dimissioni possono essere revocate entro 30 giorni dalla data di trasmissione qualora intervenga in accordo tra le parti, che favorisca la conciliazione vita-lavoro, depositata alla direzione territoriale del lavoro ».

---

## 16.0.1

TURCO, PATUANELLI, PIRONDINI, MAZZELLA

*Dopo l’articolo, aggiungere, in fine, i seguenti:*

**« Art. 16-*bis*.**

*(Direzione distrettuale del lavoro)*

1. Nel capo I del titolo III dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 70 è aggiunto il seguente:

“Art. 70.1. – *(Direzione distrettuale del lavoro)* – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designa-

zione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.”.

#### **Art. 16-ter.**

*(Procuratore nazionale del lavoro)*

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

“Art. 76-quater. – *(Procuratore nazionale del lavoro)* – 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla



nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale.”.

### **Art. 16-quater.**

*(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 371-ter. – *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.”.

#### **Art. 16-quinquies.**

*(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)*

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.”.

#### **Art. 16-sexies**

*(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 76-quinquies. – *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investi-*

gativo) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.”.

#### **Art. 16-septies.**

*(Procedimento per l'avocazione)*

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati”.

#### **Art. 16-octies.**

*(Dotazioni organiche)*

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

**Art. 16-nonies.**

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**Art. 16-decies.**

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro. ».

**16.0.2**

PIRONDINI, PATUANELLI, SCARPINATO, LOPREIATO, MAZZELLA, CASTELLONE, BILOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, i seguenti:*

**« Art. 16-bis.**

*(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-*quater*. – (*Omicidio sul lavoro*) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto". ».

### **Art. 16-ter.**

*(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

« Art. 590-*septies*. – (*Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime*) – Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. ».

**Art. 16-quater.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; » sono sostituite dalle seguenti: « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale »;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-*bis*. – (*Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro*) – 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà. »;

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo. »;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: « ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, li-

mitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale ».

#### **Art. 16-*quinquies*.**

*(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)*

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: « 589, secondo e terzo comma, e 589-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 589, terzo comma, 589-*bis* e 589-*quater* »;
- b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

#### **Art. 16-*sexies*.**

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente:

« *m-quater.1*) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale »;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies*) è inserita la seguente:

« *m-quinquies.1*) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale »;

c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale »;

d) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: « 590-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 590-*septies*, »;

e) all'articolo 552, il comma 1-*ter*, è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d*), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto. ».

**Art. 16-septies.**

*(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)*

1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale, »;

b) al comma 2 le parole: « in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale, »;

c) al comma 3, le parole « in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale, ».

**Art. 16-octies.**

*(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)*

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

**Art. 16-novies.**

*(Competenza penale del giudice di pace)*

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: « e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni » sono soppresse.

**Art. 16-decies.**

*(Norme di coordinamento)*

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo



comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.

---

### 16.0.3

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, PIRONDINI, CASTELLONE, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. Dopo l'articolo 437 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 437-*bis*. – *(Rimozione od omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro)* – Se taluno dei fatti di cui all'articolo 437 è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo alla metà.” ».

---

### 16.0.4

TURCO, PATUANELLI, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Disciplina in materia di salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per “retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente” si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello pre-

visto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il tratta-

mento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal vigente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la

corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza. ».

---

### 16.0.5

TURCO, PATUANELLI, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Fondo per la detassazione del salario minimo)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**16.0.6**

TURCO, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Adeguamenti salariali)*

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**16.0.7**

PATUANELLI, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva)*

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione,

incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga

trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

### 16.0.8

MANCINI, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 16-bis.

*(Esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro di cui all'articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n.12)*

1. Nel caso di esercizio abusivo delle attività di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, il personale ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro, contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 347 del codice di procedura penale in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 348 del codice penale, adotta un provvedimento interdittivo dello svolgimento delle relative attività medesime.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente, la quale si pronuncia nel termine di 90 giorni dal suo ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende respinto.



3. Al fine di monitorare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei professionisti di cui all'ultima parte dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che non abbiano effettuato la comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a provvedervi, nel rispetto delle modalità informatizzate messe a disposizione dall'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla entrata in vigore del presente articolo.

4. I professionisti che hanno assolto agli obblighi di comunicazione unicamente in formato cartaceo e che esercitano ancora la professione devono provvedere all'invio della comunicazione in formato elettronico entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il mancato o ritardato adempimento di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464,00. ».

---

### 16.0.9

ZAFFINI, LEONARDI, RUSSO, SATTA, MANCINI, ZULLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)*

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell'INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'articolo 15-*nonies*, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. ».

---

**16.0.10**

NATURALE, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

**16.0.11**

MANCINI, RUSSO, SATTA, LEONARDI, ZULLO

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Modifiche all'articolo 412-ter c.p.c. in materia di conciliazioni in sede protetta)*

1. All'articolo 412-ter c.p.c., dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

“La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 c.p.c., può essere svolta altresì con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato”. ».

**16.0.12**

LEONARDI, RUSSO, MANCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione – Norma di interpretazione autentica)*

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione. ».

---

**16.0.13**

CANTÙ, MURELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 16-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 9-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)*

1. L'articolo 5, comma 9-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si interpreta nel senso che, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento di 120 euro al mese dell'importo della maggiorazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 è erogato in ogni caso, anche qualora la somma dell'ammontare mensile della componente familiare, così come determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, così come determinato ai sensi del successivo comma 5, sia inferiore all'ammontare mensile dell'assegno unico e universale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 17,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

---

**16.0.14**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 16-bis.***(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è soppresso. ».

---

**16.0.15**

LEONARDI, RUSSO, MANCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 16-bis.**

1. All'articolo 119, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: “cittadini italiani o comunitari”, aggiungere le seguenti: “e i cittadini extracomunitari aventi residenza in Italia o in altro paese dell'Unione europea.”.

2. All'articolo 120, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

“*f-bis*) revoca della residenza italiana o di altro paese comunitario”. ».

---

**16.0.16**

DAMIANI, SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, lettera *d*), dopo la parola “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali”;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”;

c) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “a), b), c), d) e d-bis)”;

d) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”;

e) al comma 7, le parole: “lettere a), b), c) e d)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) e d-bis)”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

## 16.0.17

DAMIANI, SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

### « Art. 16-bis.

1. All’articolo 10 del decreto-legge 228 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 del 2022 i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies, sono sostituiti dai seguenti:

“3-septies. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell’1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

*3-octies.* Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma *3-novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

*3-novies.* Il fondo di cui ai precedenti commi *3-septies* e *3-octies* è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'articolo 11-ter della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepenzionamento di cui al comma *3-septies* del presente articolo". ».

## 16.0.18

DAMIANI, SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### « Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

“471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato 'buono portuale', pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e delle Stazioni Marittime Passeggeri, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a

2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.". ».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza**  
**dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

**50ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Barbara FLORIDIA

*Intervengono l'amministratore delegato della Rai, dottor Roberto Sergio e il direttore generale corporate della Rai, dottor Giampaolo Rossi, accompagnati dalla dottoressa Paola Marchesini, direttrice dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Davide Di Gregorio, direttore dello Staff del Direttore generale corporate, dalla dottoressa Bianca Maria Sacchetti e della dottoressa Elisabetta Barozzi, dello Staff del Direttore generale corporate, dal dottor Fabrizio Casinelli, direttore dell'Ufficio Stampa, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice delle Relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.



*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione dell'Amministratore delegato della Rai e del Direttore generale corporate della Rai**

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, e il dottor Giampaolo Rossi, direttore generale *corporate* della Rai, accompagnati dalla dottoressa Paola Marchesini, direttrice dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Davide Di Gregorio, direttore dello Staff del Direttore generale *corporate*, dalla dottoressa Bianca Maria Sacchetti e della dottoressa Elisabetta Barozzi, dello Staff del Direttore generale *corporate*, dal dottor Fabrizio Casinelli, direttore dell'Ufficio Stampa, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice delle Relazioni istituzionali.

Rileva che l'audizione odierna costituisce una preziosa occasione di confronto nella sede istituzionale della Commissione con le figure di vertice dell'Azienda sia nell'ottica di un costante confronto finalizzato a raccogliere elementi informativi e valutazioni circa l'andamento complessivo del Servizio pubblico, sia per l'approfondimento di specifiche vicende.

Cede quindi la parola al dottor Sergio e al dottor Rossi per le loro esposizioni introduttive, alle quali seguiranno quesiti ed osservazioni da parte dei Commissari avvertendo che per l'organizzazione dei tempi si rinvia a quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 18 luglio 2023.

Il dottor SERGIO e il dottor ROSSI svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni il senatore NICITA (*PD-IDP*), il deputato BONELLI (*AVS*), il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), la deputata BOSCHI (*IV-C-RE*), la senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*), i deputati CANDIANI (*LEGA*), LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), CAROTENUTO (*M5S*) e FILINI (*FDI*) e la PRESIDENTE.

Il dottor SERGIO e il dottor ROSSI svolgono una replica.

Intervengono per svolgere ulteriori quesiti e osservazioni il deputato BONELLI (*AVS*), la senatrice FURLAN (*PD-IDP*), la deputata BOSCHI (*IV-C-RE*), i deputati FILINI (*FDI*) e GRAZIANO (*PD-IDP*), i senatori GASPARRI (*FI-BP-PPE*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), le deputate ORRICO (*M5S*) e MONTARULI (*FDI*) e la PRESIDENTE, ai quali il dottor SERGIO e il dottor ROSSI rispondono.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI*

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 83/690 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

*La seduta termina alle ore 23.*

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 83/690)**

BERGESIO, CANDIANI, BISA, MACCANTI, MINASI, MURELLI. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Premesso che,

durante la trasmissione *Indovina chi viene a cena*, in onda su Rai 3 lo scorso 24 marzo la conduttrice si è resa protagonista di una rappresentazione distorta della realtà secondo la quale il cacciatore è stato più volte assimilato in toto al bracconiere, oltre a numerose e non giustificate accuse rivolte alla categoria.

Nonostante la puntata fosse dedicata ai Parchi e alle aree protette, un argomento che avrebbe potuto toccare almeno in parte le gestioni fallimentari degli anni passati a fronte di enormi esborsi di denaro pubblico, il servizio si è concentrato sulle nuove cariche politiche per la direzione dei Parchi regionali, sottolineando con sospetto le nomine di personaggi che hanno un passato da cacciatori.

Non è mancato il riferimento al tema dei richiami vivi, in particolare sulle nuove norme di Regione Lombardia « *incredibilmente non impugnate dal Governo* » ha detto la conduttrice, che altro non sarebbero che un aiuto per i cacciatori-bracconieri a contraffare i richiami provenienti da catture illegali.

La trasmissione, già tristemente nota per altre analoghe inchieste poco edificanti del passato, non perde occasione per rivolgere attacchi strumentali alla realtà venatoria italiana.

La caccia e i cacciatori, come noto, sono temi che la conduttrice tratta quasi ossessivamente, con un approccio sicuramente più da attivista che da giornalista.

Il tema viene trattato a senso unico, senza il minimo contraddittorio, in maniera solo ed esclusivamente accusatoria e partendo da una tesi preconstituita, il che evita ogni possibile sfumatura e assurge a verità delle convinzioni personali. In questo modo non si danno gli strumenti agli ascoltatori per farsi un'opinione quanto più possibile realistica e oggettiva, ma si fa della mera propaganda ideologica.

A parere degli interroganti non dovrebbe mai accadere nella tv pubblica, pagata dai cittadini, cacciatori compresi, attraverso il canone.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022 parimenti riportata nel nuovo contratto di servizio in corso di esame in codesta Commissione, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chia-

ramente che « la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale ».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Alla Società concessionaria si chiede di sapere:

– se la Dirigenza Rai sia al corrente di quanto esposto in premessa e se si ritiene compatibile questo modo fuorviante di fare comunicazione con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico;

– se la direzione di rete intenda o meno garantire alle associazioni venatorie un diritto di replica con adeguato spazio editoriale e nella medesima fascia temporale.

(83/690)

**RISPOSTA.** – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

« Indovina chi viene a cena » è un programma d'inchiesta in onda su Rai3 che verte su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. L'intento è quello di mettere a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse puntando su ricerche e progetti alternativi, focalizzandosi in particolare sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e gli animali, in perenne conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e passione.

Tutto ciò premesso, la specifica puntata, oggetto dell'interrogazione, è stata dedicata ai Parchi nazionali. Si è fatto, in particolare, riferimento all'attuale sistema di gestione delle aree protette e agli impatti ambientali generati non solo da forme di abusivismo e attività speculative, ma anche da alcune specifiche iniziative avviate negli ultimi anni dalle istituzioni competenti che hanno lasciato, in diversi casi, eredità difficili da gestire.

I servizi televisivi hanno effettivamente rappresentato un quadro piuttosto critico di alcune zone di queste aree protette, ma tuttavia ampiamente condiviso dai soggetti che hanno offerto la loro disponibilità per valutazioni e commenti, indipendentemente dal ruolo o dalla carica ricoperta.

Negli ultimi trenta minuti del programma sono andate in onda due inchieste che non avevano nulla a che fare con l'attività venatoria, ma facevano riferimento alla caccia di frodo ovvero al bracconaggio: un fe-

*nomeno che in alcune regioni italiane sta raggiungendo livelli alquanto critici, come dimostra, d'altro canto, anche il conseguente rafforzamento delle forme di tutela della fauna selvatica attuate attraverso le sempre più numerose azioni messe in campo dalle forze dell'ordine.*

*Le due inchieste sono state realizzate in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e, a livello internazionale, con la Polizia nazionale polacca. I servizi si sono concentrati su specifiche attività di bracconaggio, in particolare l'uccellazione, ovvero la cattura di piccoli uccelli con l'uso di reti o trappole per essere utilizzati come richiami vivi nella caccia. Le stesse forze dell'ordine hanno raccontato la diffusione del fenomeno, spiegato i meccanismi illegali di manomissione che agevolano il mercato nero e i limiti del sistema sanzionatorio. Nessuna equiparazione è stata fatta tra bracconiere e cacciatore.*

*Con riguardo ai temi della tutela dei valichi montani in Lombardia e del recepimento del Regolamento europeo sul divieto di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide, la trasmissione si è limitata a rimarcare esclusivamente esercizi dell'attività venatoria in violazione alle norme vigenti. In particolare, la conduttrice ha evidenziato una serie di incoerenze e incongruità che, in questi anni – sia sulla base di sentenze della magistratura e sia dell'avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea – hanno caratterizzato alcuni atti delle pubbliche amministrazioni di riferimento sul piano normativo e, di conseguenza, anche le più recenti decisioni prese in materia dalle autorità competenti.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,40*

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente  
BRAMBILLA*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**Sulla pubblicità dei lavori**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza**

**Audizione in videoconferenza di Simone Feder, educatore e psicologo, coordinatore dell'area Giovani e Dipendenze della comunità Casa del Giovane di Pavia**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Simone FEDER, *educatore e psicologo, coordinatore dell'area Giovani e Dipendenze della comunità Casa del Giovane di Pavia*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l'audito per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo per l'anno 2023 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza**  
(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce la seduta e svolge una relazione sul documento all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14.*

**Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

*La seduta termina alle ore 14,05.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente  
MASCARETTI*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**AUDIZIONI**

**Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Elena D'ORLANDO, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Elena D'ORLANDO, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, e Francesco PORCELLI, *già consulente di SOSE S.p.A. e professore associato di economia politica presso l'Università di Bari*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Elena D'ORLANDO, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, e

Francesco PORCELLI, già consulente di SOSE S.p.A. e professore associato di economia politica presso l'Università di Bari, per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
LAI

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto**

**Audizione di Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato all'Interno**

(Svolgimento e conclusione)

Silvio LAI, *presidente*, avverte che il Sottosegretario Molteni oggi è accompagnato dal prefetto, Paolo Formicola, Capo Ufficio affari legislativi e Relazioni parlamentari del Ministero dell'Interno, dal vice prefetto, Simona Spinelli e dal vice prefetto, Lucantonio Colarusso. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Nicola MOLTENI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Dario GIAGONI (*LEGA*), Silvio LAI, *presidente*, nonché, collegati in videoconferenza, la deputata Francesca GHIRRA (*AVS*) e il senatore Marco MELONI (*PD-IDP*).

Nicola MOLTENI, *Sottosegretario di Stato all'Interno*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Molteni per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Comunicazioni del presidente**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle sedute del 12 marzo scorso, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga anche della collaborazione di un Ufficiale di collegamento con la Polizia penitenziaria, individuato nella persona della dottoressa Samantha Mauro, dirigente aggiunto.

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Roberto ROSSI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari*, chiede che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Comandante del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, Gen. B. Daniel Melis, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Daniel Melis, Comandante del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Daniel MELIS, *Comandante del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, i deputati Marco SIMIANI (*PD-IDP*), Carla GIULIANO (*M5S*), Dario IAIA (*FDI*) e Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*), nonché le senatrici Vincenza RANDO (*PD-IDP*) e Simona PETRUCCI (*FDI*).

Daniel MELIS, *Comandante del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,50.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

##### **Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

##### **Comunicazioni del presidente**

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, all'esito della riunione svolta in data odierna, ha convenuto, nell'ambito del filone di inchiesta, già avviato dalla Commissione, riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale, con particolare riferimento alla discarica di Malagrotta, anche alla luce delle audizioni fin qui condotte e degli approfondimenti effettuati, di fare richiesta: al commissario unico del Governo, cui è stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, di una breve relazione inerente l'impiego dei finanziamenti stanziati per il sito in questione, nonché la gestione delle relative procedure di appalto; ad ARPA Lazio, a seguito dell'esame dei documenti già acquisiti dalla Commissione, di alcuni chiarimenti in merito ai controlli ambientali effettuati presso il sito di Malagrotta.

Nell'ambito del medesimo filone d'inchiesta, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha inoltre convenuto che la Commissione proceda ad audire il presidente dell'associazione Assoambiente, che rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese, soprattutto private, che gestiscono servizi ambientali e le imprese dell'economia cir-



colare. Tale associazione avrebbe infatti rappresentato, secondo notizie di stampa, diverse criticità inerenti la gestione degli impianti di Malagrotta.

Comunica, infine, che sono giunte le autorizzazioni per le collaborazioni con la Commissione, a tempo pieno e a titolo gratuito, del capitano di fregata del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, Roberto Cubeddu, nonché per le collaborazioni, a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Maria Di Mauro, magistrato, della dottoressa Luigia Spinelli, magistrato, e del dottor Stefano d'Aprile, esperto giuridico.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,50*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 8 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 16**

*Presidenza del Presidente*  
MAGNI

*Orario: dalle ore 14,03 alle ore 14,26*



